

# BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 10  
DEL 18 maggio 2022  
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 20  
DELL'18 maggio 2022

S O 1 0

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



## **Sommario Parte Prima** Leggi, regolamenti e atti della Regione

---

### **Deliberazione** della Giunta regionale 13 maggio 2022, n. 684

Schema di avviso pubblico "Invito alla presentazione di progetti di residenze per artisti nei territori in materia di spettacoli dal vivo nella Regione Friuli Venezia Giulia - Triennio 2022-2024". Approvazione.

pag. **3**



## **Sommario Parte Seconda** Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

---

### **Corte Costituzionale**

Sentenza 5 aprile 2022, n. 112, depositata il 9 maggio 2022 – Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 11, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso notificato l'8-12 marzo 2021, depositato in cancelleria il 9 marzo 2021, iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2021.

pag. **45**



## Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

22\_SO10\_1\_DGR\_684\_1\_TESTO

### **Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2022, n. 684**

Schema di avviso pubblico “Invito alla presentazione di progetti di residenze per artisti nei territori in materia di spettacoli dal vivo nella Regione Friuli Venezia Giulia - Triennio 2022-2024”.  
Approvazione.

#### **LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** l'articolo 43 (Residenze) del Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo 27.07.2017 (Rep. 332) – Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 – che prevede che il Ministero, a seguito di specifici accordi di programma con una o più Regioni, le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti previa Intesa, avente periodicità triennale, con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, può prevedere, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo, interventi per progetti relativi all'insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della domanda;

**VISTO** l'articolo 30 (Residenze multidisciplinari) della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) il quale prevede che la Regione promuove e sostiene la diffusione di forme di residenze creative e culturali, al fine di favorire l'incontro e la relazione tra l'intervento culturale e le attività di creazione e produzione artistica con il territorio di riferimento in tutti i settori delle attività culturali, di valorizzare la funzione dei luoghi di spettacolo, di assicurare il riequilibrio territoriale dell'offerta e il potenziamento della domanda di spettacolo;

**DATO ATTO** che il sopra citato articolo 30 prevede, in particolare, che la Regione promuova la realizzazione di una residenza creativa e culturale presso la Villa Manin di Passariano anche al fine della partecipazione al progetto previsto dall'art. 43 del DM del 27.07.2017 (Rep. n. 332) recante “Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”;

**VISTA** l'Intesa sancita il 3.11.2021 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome che definisce finalità e obiettivi per l'attuazione dell'art 43 del D.M. 27.07.2017 (Rep. 332), prevedendo due diverse tipologie di residenze, denominate “Centri di Residenza” e “Residenze per Artisti nei Territori”;

**VISTA** la delibera della Giunta Regionale n. 1727 dd. 12.11.2021 con cui è stato espresso l'interesse della Regione Friuli Venezia Giulia, a sottoscrivere lo schema di Accordo di Programma interregionale triennale 2022/2024, a seguito della suddetta Intesa e con cui è stato dato mandato al direttore centrale cultura e sport di sottoscrivere l'Accordo di Programma interregionale triennale 2022/2024;

**DATO ATTO** che l'articolo 1, comma 5, dello schema di Accordo di Programma Interregionale triennale allegato all'Intesa 2022/2024 stabilisce che tre è il numero massimo di progetti di Residenze per artisti nei territori cofinanziabili in regioni con popolazione da 500.000,00 a 2.999.999 abitanti;

**DATO ATTO** che diciassette Regioni, tra cui anche la Regione Friuli Venezia Giulia, e le due Province autonome di Trento e Bolzano hanno manifestato l'interesse a sottoscrivere l'accordo triennale come previsto dall'art. 1, comma 3 dell'Intesa;

**VISTE** la L.R. 29.12.2021, n. 24 (Legge di Stabilità 2022) e la L.R. 30.12.2021, n. 25 (Bilancio di previsione

per gli anni 2022-2024) con cui sono stati stanziati 200.000,00 euro per il finanziamento di interventi per la promozione ed il sostegno della diffusione di forme di residenze creative e culturali;

**PRECISATO** inoltre che gli importi del finanziamento ministeriale a favore delle residenze del Friuli Venezia Giulia sono quelli condivisi dal tavolo tecnico tra Ministero della cultura e Regioni/Province autonome del 28.02.2022, che con decreto del Direttore generale spettacolo del Mic dd. 29.03.2022 (Rep. 82) sono state individuate le risorse finalizzate al sostegno, per l'anno 2022, delle "residenze" di cui all'art. 43 del DM 27.07.2017 (Rep. 332) e che con decreto del Ministro della cultura dd. 03.03.2022 (Rep. 84) si è provveduto al riparto del Fondo unico per lo spettacolo per l'annualità 2022;

**VISTO** lo schema di Accordo di Programma interregionale triennale 2022/2024, allegato alla citata Intesa dd. 03.11.2021, che disciplina regole e modalità omogenee di gestione dei progetti di Centri di Residenza e delle Residenze degli Artisti nei territori delle Regioni e Province autonome per il triennio 2022/2024, nonché i suoi allegati, che ne fanno parte integrante;

**DATO ATTO** che, considerate le caratteristiche proprie del territorio della regione Friuli Venezia Giulia, appare preferibile bandire la realizzazione di tre residenze per artisti nel territorio, una delle quali presso la Villa Manin di Passariano, e non prevedere il finanziamento di alcun Centro di residenza;

**PRECISATO**, in merito alla residenza di Villa Manin, che l'ERPAC (Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia) ha già confermato, con nota prot. ERPAC n. 1309 dd. 10.05.2022, la disponibilità dei medesimi spazi utilizzati nel precedente triennio 2018/2020, indicando altresì i costi a titolo di affitto (€ 30.000,00 all'anno che per l'annualità 2022 saranno commisurati al periodo di effettiva disponibilità);

**RITENUTO** opportuno mettere a disposizione del progetto gli spazi presso il compendio monumentale di Villa Manin alle condizioni indicate dall'ERPAC;

**CONSIDERATO** che lo schema di Accordo di programma interregionale prevede che le Regioni individuino le Residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi;

**RITENUTO** di approvare uno schema di avviso pubblico per l'attivazione di tre progetti regionali di Residenze per artisti nei territori, con i relativi allegati;

**RITENUTO** altresì di disporre che eventuali modifiche non sostanziali al testo del predetto avviso possano essere apportate con decreto del Direttore della direzione centrale cultura e sport e pubblicate tempestivamente sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alla cultura e allo sport, all'unanimità,

#### DELIBERA

1. di realizzare quanto previsto dall'Accordo di Programma interregionale triennale 2022/2024, sottoscritto in data 31.03.2022 dal Ministero della cultura e dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, attraverso l'attivazione di tre progetti regionali di Residenze per artisti nei territori.
2. di approvare lo schema di avviso pubblico "Invito alla presentazione di progetti di Residenze per artisti nei territori in materia di spettacoli dal vivo nella Regione Friuli Venezia Giulia – triennio 2022-2024" ed i relativi allegati, allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. di disporre che eventuali modifiche non sostanziali al testo del predetto avviso possano essere apportate con decreto del Direttore della direzione centrale cultura e sport pubblicate tempestivamente sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it).

IL PRESIDENTE: FEDRIGA  
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA



### AVVISO PUBBLICO

ai sensi dell'INTESA STATO/REGIONI sancita il 03.11.2021  
in attuazione dell'articolo 43 (Residenze) del D.M. 27.07.2017

### INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI IN MATERIA DI SPETTACOLO DAL VIVO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA TRIENNIO 2022-2024

#### PREMESSA

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia intende dare attuazione all'Intesa (allegato 1 del presente avviso), prevista dall'articolo 43 del D.M. del 27.07.2017 (Rep. 332) e sancita il 03.11.2021 fra Governo, Regioni e Province autonome, ed al collegato Accordo di Programma Interregionale triennale 2022/2024 – allegato 2 del presente avviso - che perseguirà nel triennio 2022/2024 le finalità e gli obiettivi contenuti nell'articolo 5 dell'Intesa.

Lo schema del presente avviso è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_ dd. \_\_.\_\_.2022.

Il Progetto triennale è dettagliato in programmi annuali. Il Programma dettagliato della prima annualità è presentato congiuntamente alla domanda; per le successive annualità i soggetti, che risulteranno beneficiari a seguito della presente evidenza pubblica, dovranno presentare un piano dettagliato entro 45 giorni dalla comunicazione dell'ammontare del finanziamento.

L'Accordo di Programma Interregionale 2022/2024 tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Ministero della cultura è stato sottoscritto dalle Parti.

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia intende finanziare tre diversi progetti di Residenze per Artisti nei Territori (AnT):

- AnT1 – per un valore complessivo di progetto per il 2022 non inferiore ad euro 209.723,75 (finanziamento Regione autonoma F.V.G. euro 100.000,00, finanziamento Ministero della cultura euro 67.779,00, quota privata non inferiore ad euro 41.944,75), da realizzarsi negli spazi che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mette a disposizione nell'ambito del compendio monumentale di Villa Manin, la cui gestione è affidata all'Ente Regionale per il Patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – E.R.Pa.C.;**
- AnT2 – per un valore complessivo di progetto per il 2022 non inferiore ad euro 142.222,50 (finanziamento Regione autonoma F.V.G. euro 70.000,00, finanziamento Ministero della cultura euro 43.778,00, quota privata non inferiore ad euro 28.444,50);**
- AnT3 – per un valore complessivo di progetto per il 2022 non inferiore ad euro 64.720,41 (finanziamento Regione autonoma F.V.G. euro 30.000,00, finanziamento Ministero della cultura euro 21.776,33, quota privata non inferiore ad euro 12.944,08);**

Il soggetto offerente può candidare un solo progetto, scegliendo tra AnT1, AnT2, AnT3.

## **1. OBIETTIVI**

- 1.1 La collaborazione inter-istituzionale tra il Ministero della cultura/Direzione Generale Spettacolo e le Regioni, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 43 del D.M del 27.07.2017 (Rep. 332), e sulla base del patrimonio di conoscenze ed esperienze maturate nel corso dei trienni 2015/2017 e 2018/2020 e nell'annualità 2021, si prefigge, per il triennio 2022/2024, i seguenti obiettivi:
- a) sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo come fattori di innovazione, dedicate a sostenere ed accompagnare le pratiche ed i processi di creazione artistica a prescindere dagli esiti produttivi, anche attraverso forme di relazione virtuosa degli artisti con i luoghi e con le comunità che li abitano. Qualificare le attività di residenza promuovendone l'identità distintiva e l'autonoma funzione nel rispetto della pluralità delle differenze territoriali, come sintesi progettuale peculiare tra artisti, titolari delle residenze e luoghi, e favorire l'interazione delle residenze con altri segmenti e funzioni del sistema dello spettacolo, al fine di sviluppare l'emergenza artistica, accompagnare e sostenere la crescita delle professionalità e la rigenerazione delle competenze, anche attraverso la qualità della relazione con il rispettivo territorio;
  - b) interpretare in senso evolutivo le diverse esperienze regionali e le differenti necessità dei territori e consentire, laddove possibile e sulla base delle vocazioni territoriali, lo sviluppo di "Centri di residenza" e di progetti di residenza "Artisti nei territori". In entrambi i casi si intende valorizzare la capacità di fare rete e

di presentare un progetto organico, anche sul piano delle interazioni con altri organismi del sistema territoriale, nazionale, internazionale.

---

## 2. DEFINIZIONI

2.1 Ai fini del presente invito, come stabilito dall'art. 4 dell'Intesa, si intende per:

- a) **Residenza:** luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da conduzione e gestione professionale, che promuova i processi creativi, alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli, o ad una compagine artistica, di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L'attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all'innovazione ed al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare;
- b) **Residenze per artisti nei territori:** luoghi ove soggetti professionali, operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale, con un'attività di residenza. L'attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza. Non possono assumere la titolarità di Residenze per artisti nei territori i Teatri Nazionali, i Teatri a Rilevante Interesse Culturale, i Teatri di Tradizione e le Istituzioni Concertistico Orchestrali, che potranno contribuire con risorse proprie alla valorizzazione produttiva e promozionale delle esperienze artistiche nate nelle Residenze, nel contesto di una maggiore integrazione tra i diversi soggetti del sistema dello spettacolo dal vivo;

---

## 3. INVITO ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

3.1 Ai fini del presente avviso pubblico, secondo quanto stabilito dall'art. 1.5 dell'Accordo di Programma, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia seleziona un numero massimo di tre Residenze per artisti nei territori, così come definite al precedente paragrafo.

- 3.2 Un soggetto può presentare una sola domanda per ciascun bando del Progetto interregionale e può partecipare ad un solo progetto di residenza di cui al Progetto interregionale (sia che si tratti di centro che di artisti nei territori).
- 3.3 Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, effettuata in base al presente avviso, il soggetto aggiudicatario deve presentare una dichiarazione con cui attesta che quello presentato è l'unico progetto di residenza con cui partecipa per il triennio 2022/2024, ai sensi dell'art. 43 del D.M 27.07.2017.
- 3.4 Non possono presentare istanza, ai sensi del presente avviso, i Teatri Nazionali, i Teatri di Rilevante Interesse Culturale, i Teatri di Tradizione e le Istituzioni Concertistico Orchestrali.

#### **4. RISORSE**

4.1 Per l'anno 2022, lo stanziamento di cui al presente avviso ammonta a:

- Progetto di Residenza di AnT1 – non inferiore ad euro 209.723,75 (finanziamento della Regione F.V.G. euro 100.000,00, finanziamento del Ministero della cultura euro 67.779,00, quota privata non inferiore ad euro 41.944,75).

Il valore complessivo del progetto, considerato il finanziamento privato non inferiore al 20% del costo complessivo del progetto, non deve essere inferiore a euro 209.723,75.

- Progetto di Residenza di AnT2 – non inferiore ad euro 142.222,50, (finanziamento della Regione F.V.G. euro 70.000,00, finanziamento del Ministero della cultura euro 43.778,00, quota privata non inferiore ad euro 28.444,50).

Il valore complessivo del progetto, considerato il finanziamento privato non inferiore al 20% del costo complessivo del progetto, non deve essere inferiore a euro 142.222,50.

- Progetto di Residenza di AnT3 – non inferiore ad euro 64.720,41, (finanziamento della Regione F.V.G. euro 30.000,00, finanziamento del Ministero della cultura euro 21.776,33, quota privata non inferiore ad euro 12.944,08).

Il valore complessivo del progetto, considerato il finanziamento privato non inferiore al 20% del costo complessivo del progetto, non deve essere inferiore a euro 64.720,41.

Per gli anni successivi gli stanziamenti potranno subire variazioni in conseguenza di modificazioni dell'entità delle relative assegnazioni finanziarie statali e regionali.

#### **5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**

5.1 I soggetti che intendono presentare istanza devono essere costituiti da soggetti professionali e possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:

**1) non avere finalità di lucro o avere finalità mutualistica;**

**2) soggetti non ammissibili**

Non possono presentare progetti autonomi, ai fini dell'attuazione dell'art. 43, i Teatri Nazionali, i Teatri di Rilevante Interesse Culturale, i Teatri di Tradizione e le Istituzioni Concertistico Orchestrali.

**3) Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili**

I progetti devono far capo a soggetti, comunque costituiti sul piano giuridico, dotati di uno statuto regolarmente registrato, che preveda l'obbligo di redazione di un bilancio annuale.

**4) Affidabilità e solidità economica**

Il valore della produzione del soggetto richiedente, ovvero l'insieme dei costi o delle uscite, nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici, derivante dai bilanci annuali, per il 2018 e 2019, deve essere stato superiore a euro 100.000,00.

Il soggetto dovrà adottare un centro di costo interno articolato per singola attività progettuale, che garantisca la conservazione e la registrazione dei dati contabili relativi a ciascun progetto di residenza.

**5) Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi.**

Il soggetto richiedente deve attestare di:

- aver assolto i previsti obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
- avere da almeno 4 anni l'iscrizione e l'agibilità INPS ex ENPALS o altra documentazione equivalente;
- essere in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi.

**6) Comprovata esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo**

Il soggetto richiedente deve dimostrare con idonea documentazione di possedere un'esperienza almeno quadriennale (2018-2021) di svolgimento professionale di attività di spettacolo dal vivo, anche nell'ambito dell'attività di residenza.

La documentazione dovrà dimostrare la piena titolarità dell'organizzazione delle attività e la piena responsabilità e titolarità nella gestione economico-finanziaria in capo al richiedente.

**7) Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi**

Alla data di scadenza per la presentazione della domanda il soggetto che candida un Progetto di Residenza AnT2 o di Residenza AnT3 deve disporre di almeno una sede organizzativa nel territorio della Regione. Deve altresì attestare, con idonea documentazione, la consistenza temporale della disponibilità, almeno per la durata del progetto nel triennio 2022/2024, con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede.

Inoltre, sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda, il soggetto deve dimostrare che avrà in dotazione la gestione diretta o con disponibilità documentata:

- di uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo per il periodo di durata della residenza e in coerenza con le caratteristiche del progetto;
- di spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
- di foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti.

#### **8) Struttura organizzativa e operativa**

Il soggetto richiedente deve disporre per tutta la durata del progetto di una struttura organizzativa consolidata che preveda la presenza di almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico.

#### **9) Attività di residenza**

I requisiti minimi per svolgere progetti di **"Residenze per Artisti nei Territori"** sono i seguenti:

- a) il progetto di residenza deve prevedere l'ospitalità di almeno tre artisti diversi, singoli o compagini;
- b) ogni soggetto ospitato che sia singolo o composto da più persone, deve effettuare un periodo di residenza non inferiore a quindici giorni ciascuno, anche non consecutivi, per annualità;
- c) ferma restando la disponibilità gratuita per gli artisti in residenza dell'alloggio e degli spazi attrezzati, il soggetto selezionato dovrà assicurare un compenso economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti. Prima dell'inizio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati che contenga gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, e l'articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività.

#### **10) Struttura del bilancio**

Conforme a quella di cui all'Allegato D.

#### **11) Esclusioni e condizioni relative al partenariato**

Non possono presentare progetti autonomi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 dell'Intesa, i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, i Teatri di tradizione e le Istituzioni Concertistico Orchestrali.

### **6. SPAZI DELLE RESIDENZE E CORRELATI**

6.1 Gli spazi a disposizione per il progetto di Residenza **AnT1** nell'ambito del compendio monumentale di Villa Manin sono i seguenti:

- a) nr. 6 vani, per complessivi nr. 10 posti-letto (nr. 4 stanze doppie e nr. 2 singole) ubicati al secondo piano dell'Esedra di Ponente;
- b) vani diversi da adibirsi a laboratorio ubicati all'interno dell'edificio denominato ex Accademia attiguo alla Barchessa di Ponente.

È data facoltà di effettuare apposito sopralluogo agli spazi in questione; a tal fine è necessario concordare il relativo appuntamento, esclusivamente via mail, indirizzando la richiesta alla seguente casella di posta elettronica: [simona.cossu@regione.fvg.it](mailto:simona.cossu@regione.fvg.it) (oppure [giorgio.pulvirenti@regione.fvg.it](mailto:giorgio.pulvirenti@regione.fvg.it)).

I costi da doversi corrispondere all'ente gestore ERPAC (Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia) a titolo di affitto sono i seguenti:

PRIMA ANNUALITÀ 2022: considerato che non è possibile determinare da quando il beneficiario prenderà in consegna gli spazi, l'importo verrà determinato commisurando il costo annuale pari a 30.000,00 euro al periodo di effettiva disponibilità;

SECONDA ANNUALITÀ 2023: € 30.000,00. =

TERZA ANNUALITÀ 2024: € 30.000,00. =

Possono essere utilizzati altri spazi – qualora disponibili – previo accordo con l'ente gestore ERPAC.

I rapporti relativi all'utilizzo degli spazi in questione saranno disciplinati con successivo atto di concessione fra soggetto vincitore e l'ERPAC.

## 7. CONTENUTI DEI PROGETTI

- 7.1 All'istanza devono essere allegati il progetto artistico triennale (2022-2024) ed il programma dettagliato per l'anno 2022, articolato secondo quanto individuato al punto 7 dell'Allegato A al presente avviso, contenente indicazioni dettagliate sulla realizzazione nel corso dell'annualità del progetto, utilizzando la scheda progetto di cui all'allegato C, e lo schema di bilancio di cui all'allegato D al presente avviso.
- 7.2 Per la prima annualità il programma è presentato congiuntamente al progetto mentre per le successive annualità entro 45 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'ammontare del finanziamento.

## 8. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

- 8.1 Le istanze devono essere perentoriamente presentate entro **giovedì 16 giugno 2022**.
- 8.2 L'istanza deve essere presentata dal legale rappresentante del soggetto, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), all'indirizzo [cultura@certregione.fvg.it](mailto:cultura@certregione.fvg.it) (fa fede la data di ricevuta di consegna del provider del destinatario e non quella di inoltro) con apposizione di firma digitale.

- 8.3 Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, deve essere indicato il riferimento: (denominazione soggetto) - avviso pubblico - articolo 43 (Residenze) D.M. 27.07.2017.
- 8.4 L'istanza, ed i relativi allegati, devono essere presentati su modello conforme all'allegato 3) "Modello di istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i." al presente avviso e deve essere completa della seguente documentazione:
- progetto artistico triennale 2022-2024 e programma dettagliato per l'anno 2022, redatti secondo gli schemi di cui agli allegati C e D del presente avviso
  - copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore (qualora non siano già agli atti della direzione centrale cultura e sport);
  - fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante;
  - copia degli ultimi tre bilanci approvati.
- 8.5 L'istanza di contributo è soggetta all'imposta di bollo di € 16,00 prevista dal D.P.R. n. 642/1972. I soggetti esentati a norma di legge dall'imposta di bollo devono indicare negli appositi spazi dell'istanza i motivi dell'esenzione. L'assolvimento dell'imposta di bollo deve avvenire con una delle seguenti modalità:
- la marca da bollo può essere acquistata con modalità tradizionali ed è possibile sia applicarla, sia non applicarla alla richiesta. In ogni caso, il richiedente è tenuto a inserire nel modulo di domanda il numero identificativo (seriale) della marca da bollo, e autocertificare che la stessa non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento che ne richiede l'apposizione;
  - la marca da bollo può essere acquistata virtualmente presso i soggetti fornitori del servizio.
- 8.6 Le domande presentate oltre il termine sopra riportato, con documentazione assente, o nelle quali il modello utilizzato non sia conforme a quello allegato al presente avviso, non potranno essere ammesse alla fase di valutazione e saranno escluse.

## **9. CRITERI DI VALUTAZIONE**

- 9.1 I progetti vengono valutati dalla Commissione sulla base dei criteri e dei punteggi di cui all'allegato B al presente avviso pubblico, che fa parte integrante e sostanziale del presente avviso.

## **10. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE**

- 10.1 L'istruttoria relativa all'ammissibilità formale delle istanze viene effettuata dalla direzione centrale cultura e sport, via Milano n. 19, Trieste.
- 10.2 L'istruttoria è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità al contributo. L'Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori documenti o specificazioni utili alla corretta valutazione dell'iniziativa con l'indicazione del termine per la presentazione delle integrazioni. In questo caso,

il termine del procedimento relativo all'istruttoria si intende sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.

- 10.3 La fase di valutazione e la selezione dei progetti ritenuti formalmente ammissibili è affidata ad una Commissione di selezione nominata con decreto del direttore centrale cultura e sport dopo la scadenza del termine previsto dal presente avviso per presentare l'istanza.
- 10.4 Il procedimento amministrativo si conclude entro un periodo massimo di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, tramite l'adozione di un provvedimento di approvazione della graduatoria e di assegnazione di contributo o di non ammissione al finanziamento, adottato da parte del responsabile del procedimento. La durata massima di 90 giorni va maggiorata di 10 giorni di sospensione per consentire l'acquisizione di documentazione integrativa laddove ricorra tale necessità. Il periodo di sospensione concerne tutte le istanze, comprese quelle che non necessitano di integrazioni, in quanto il procedimento amministrativo ha un carattere comparativo assimilabile alla procedura concorsuale.
- 10.5 L'esito viene comunicato ai soggetti richiedenti tramite Posta Elettronica Certificata indicata nell'istanza di candidatura del progetto. In caso di non ammissione ai benefici, la comunicazione ne specifica la relativa motivazione.
- 10.6 Al momento dell'adozione del singolo decreto di concessione a favore dei beneficiari verrà effettuata la valutazione sotto il profilo degli aiuti di Stato e saranno esplicitate le motivazioni a sostegno dell'assenza di aiuti di Stato; nel caso in cui, al contrario, si rilevasse la presenza di aiuti di Stato, questi verranno attuati con il seguente strumento: art. 53 del Regolamento (UE) 651/2014 o regime de minimis (Regolamento UE 1407/2013).

## **11. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE**

- 11.1 Le spese rendicontate devono riferirsi, per la prima annualità, al periodo tra il giorno successivo al termine di presentazione della domanda ed il 31 dicembre; per le annualità successive tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre, e devono essere pagate entro il termine di presentazione del rendiconto.

### Ammissibilità delle spese

1. Le spese, per essere ammissibili, rispettano i seguenti principi generali:
- sono chiaramente relative e riferibili ai progetti o programmi di iniziative e attività finanziati;
  - sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti o programmi di iniziative e attività finanziati, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;
  - sono pagate dal soggetto che riceve il finanziamento.

### Spese ammissibili

1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non tassativo, le seguenti tipologie di spese:

- a) spese di personale: retribuzione lorda degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario, ed eventuali diarie forfetarie.
- b) spese di ospitalità: compensi a compagnie, complessi o organismi, con contratto fisso o con contratto a percentuale; spese di viaggio, di vitto e di alloggio delle compagnie, complessi o organismi ospitati;
- c) spese di promozione: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; altre spese di promozione;
- d) spese per la gestione di spazi: spese per la locazione di spazi per l'attività di residenza; spese per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia degli spazi strettamente riconducibili al progetto;
- e) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione.

#### Spese non ammissibili

- 1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
  - a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
  - b) contributi in natura;
  - c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
  - d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
  - e) altre spese prive di una specifica destinazione;
  - f) liberalità, doni e omaggi;
  - g) spese per oneri finanziari.

#### Documentazione giustificativa delle spese

- 1. La documentazione giustificativa delle spese, per le fatture cartacee, è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale/ministeriale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
- 2. La documentazione giustificativa delle spese, per le fatture elettroniche, è accompagnata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui il beneficiario dichiara, in relazione al suo progetto, che non è in condizione di apporre la dicitura di annullamento sugli originali delle fatture elettroniche presentate a rendiconto del cofinanziamento, in quanto dal medesimo non detenuti e che si impegna a non portare i medesimi importi a rendicontazione di diversi contributi.

3. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000](#), attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
5. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla Certificazione Unica relativa al lavoratore.  
*Si richiama l'art. 1, comma 15-quinquies del D. Lgs. n. 182/1997: «Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, con particolare riguardo a quanto disposto dai commi 8 e 12. In caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, e non può accedere, nell'anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati, fatta salva l'applicazione di ogni altra pertinente disposizione di legge»;*
6. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
7. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
8. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.

#### Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

Il soggetto beneficiario tiene a disposizione della direzione centrale cultura e sport, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Il rendiconto è composto da:

a) per soggetti beneficiari che siano imprese, ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000:

- 1) copia della documentazione di spesa secondo quanto previsto dalla L.R. 7/2000, cui è allegato un elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa redatto nel rispetto delle classificazioni di spesa previste dall'accordo, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
- 2) eventuale certificazione della spesa;
- 3) bilancio consuntivo del progetto;
- 4) relazione riepilogativa del progetto per il quale è stato concesso il finanziamento oggetto di rendicontazione;
- 5) copia contratti stipulati in base a quanto previsto all'art. 7, lett. c), dell'allegato A.

b) per soggetti beneficiari che siano istituzioni, associazioni senza fini di lucro, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), fondazioni e comitati, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000:

- 1) elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa redatto nel rispetto delle classificazioni di spesa previste dall'accordo, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dalla direzione centrale competente in materia di attività culturali della Regione;
- 2) il bilancio consuntivo di progetto;
- 3) la relazione riepilogativa del progetto per il quale è stato concesso il finanziamento oggetto di rendicontazione.
- 4) copia contratti stipulati in base a quanto previsto all'art. 7, lett. c), dell'allegato A.

11.2 I bilanci preventivo e consuntivo devono essere redatti secondo gli schemi di cui all'allegato D per progetti di residenza per artisti nei territori, e devono evidenziare le spese ammissibili e rendicontabili stabilite dall'Accordo di Programma triennale interregionale 2022/2024; il bilancio deve inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati ed ogni altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo deficit.

11.3 I costi evidenziati nella rendicontazione devono essere:

- per il primo anno, imputabili ad attività realizzate successivamente al termine di presentazione della domanda, e comunque ad attività che deve essere conclusa entro l'anno di riferimento;

- per le annualità successive, imputabili ad attività realizzate nell'arco dello stesso anno di riferimento.

11.4 La liquidazione dei contributi concessi dal Ministero della cultura avviene, su richiesta del beneficiario da inoltrare alla Direzione competente, in due quote: un anticipo dell'80% della somma assegnata, ed un saldo a seguito della rendicontazione.

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia concede e liquida i contributi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 30 della Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 in un'unica soluzione anticipata ai sensi dell'articolo 6, comma 41, lettera g) della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 e s.m.i.

11.5 La rendicontazione deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo all'annualità considerata e deve essere effettuata con le modalità stabilite ai punti di cui al presente paragrafo 11.

11.6 In sede di rendicontazione è ammesso uno scostamento tra il bilancio consuntivo di progetto ed il corrispondente bilancio preventivo in misura non superiore al 20%. Nell'ipotesi in cui ci fosse uno scostamento superiore al 20% si procede alla proporzionale riduzione del contributo, calcolata sulla differenza tra la percentuale dello scostamento effettivo ed il 20%. Qualora il bilancio consuntivo sia inferiore di oltre il 50% rispetto al preventivo, si procede alla revoca dell'intero contributo ed al recupero dell'eventuale anticipo già percepito. L'importo del finanziamento pubblico e la quota minima di finanziamento privato deve essere integralmente rendicontato per non determinare una corrispondente riduzione della concessione.

## **12. REVOCA E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO**

12.1 Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
- c) mancata presentazione del rendiconto entro il termine del 31 marzo;
- d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito ovvero che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso, tenute inoltre in considerazione le previsioni di cui al punto 11.6;
- e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato non autorizzata.

## **13. EVIDENZA DEI CONTRIBUTI**

- 13.1 I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il sostegno del Ministero della cultura e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in tutti i materiali online e cartacei che comunicano e promuovono il progetto di Residenza, riportando il logo del Mic – Direzione Generale Spettacolo, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e delle Residenze Artistiche, di cui al portale residenzeartistiche.it, completi di lettering.
- 13.2 Al fine di promuovere l'immagine del Friuli Venezia Giulia ed al fine di valorizzare e rendere riconoscibili le realtà culturali del territorio regionale, i soggetti beneficiari sono tenuti ad utilizzare il lettering “#IoSonoFVG” per la realizzazione delle attività e dei progetti finanziati.

#### **14. VARIAZIONI DI PROGETTO**

- 14.1 L'autorizzazione alla modifica del progetto riveste carattere di eccezionalità e la corrispondente richiesta deve risultare ampiamente documentata e giustificata.

#### **15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 15.1 Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si rende noto che il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente pro tempore, in qualità di legale rappresentante, con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, tel.: +39 040 3773710, e-mail: [presidente@regione.fvg.it](mailto:presidente@regione.fvg.it), pec: [regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it](mailto:regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it)
- 15.2 Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, tel.: +39 040 3773707, e-mail: [privacy@regione.fvg.it](mailto:privacy@regione.fvg.it), pec: [privacy@certregione.fvg.it](mailto:privacy@certregione.fvg.it)  
Il dott. Mauro Vigni è il direttore centrale per particolari funzioni, giuste deliberazioni giuntali n. 1263 dd. 25.07.2019 e n. 953 dd. 26.06.2020, correlato alla nomina di responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'amministrazione regionale, di cui alla legge 190/2012 ed al D. Lgs. n. 33/2013, e di responsabile della protezione dei dati (RPD) dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, a decorrere dal 02.08.2020 e fino al 01.08.2023.
- 15.3 Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
- 15.4 Il conferimento dei dati personali di cui al precedente punto 15.3 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.
- 15.5 I dati personali forniti all'Amministrazione regionale saranno soggetti alle norme che ne disciplinano la conservazione, ai sensi del D.P.G.R. n. 309/Pres. del 4 ottobre 1999, attuativo della L.R. n. 11/1999, e che

prevedono il loro mantenimento nell'archivio di deposito per (almeno) 15 anni dalla data di chiusura del fascicolo. I dati personali vengono quindi conservati per il periodo necessario al loro trattamento per le finalità indicate e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e digitale.

- 15.6 Il trattamento dei dati avviene con modalità informatiche e telematiche che consentono la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di riservatezza dei dati personali.
- 15.7 All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 15 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
- 15.8 Insiel S.p.A., via S. Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste, tel + 39 040.3737.111; fax + 39 040 3737 333, e-mail: [privacy@insiel.it](mailto:privacy@insiel.it) è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR), connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A."
- 15.9 La presentazione della domanda di incentivo comporta automaticamente il consenso alla trasmissione, ad eventuali richiedenti, in sede di accesso agli atti della proposta progettuale.
- 15.10 Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti previsti dal Capo III, i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR. L'apposita istanza all'Amministrazione regionale è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Ente (Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, email: [privacy@regione.fvg.it](mailto:privacy@regione.fvg.it), PEC: [privacy@certregione.fvg.it](mailto:privacy@certregione.fvg.it)).
- Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

#### **Responsabile del procedimento**

Il Titolare di posizione organizzativa Coordinamento affari istituzionali e supporto giuridico amministrativo nei settori degli aiuti di stato, della normativa antimafia e della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza della direzione centrale cultura e sport.

#### **Per informazioni**

e-mail: [cultura@regione.fvg.it](mailto:cultura@regione.fvg.it)

tel.: 040/3775720/3462/5727

**Allegati:**

- Allegato 1: Intesa
- Allegato 2: Accordo di Programma interregionale triennale 2022/2024
- Allegato 3: Modello di istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
- Allegato A) Requisiti di ammissibilità – Residenze per artisti nei territori
- Allegato B) Criteri di valutazione
- Allegato C) Scheda di progetto (con relazione di progetto per il triennio 2022/2024 e programma dettagliato per l'anno 2022)
- Allegato D) Schema di bilancio

MIC|MIC\_DG-S|08/11/2021|0010665-A - Allegato Utente 1 (A01)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su obiettivi e finalità degli accordi di programma, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 43 "Residenze" del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm. .**

Repertorio atti n. 224/CSR del 3 novembre 2021

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 3 novembre 2021:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'articolo 43, comma 1, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017 che prevede la stipula di specifici accordi di programma tra il Ministero dei beni e attività culturali e del turismo e una o più Regioni le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti d'intesa, avente periodicità triennale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la nota prot. n.28736 del 12 ottobre 2021, diramata da questo Ufficio di Segreteria con nota prot. 17046 del 13 ottobre 2021, con la quale il Ministro della Cultura ha trasmesso lo schema di provvedimento di cui all'oggetto;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica del 26 ottobre 2021, nell'ambito della quale sono state concordate alcune modifiche formali e le Regioni e le Province Autonome hanno espresso l'avviso tecnico favorevole al perfezionamento dell'Intesa;

VISTO il nuovo testo del provvedimento in esame, inviato dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura con nota prot. n. 10476 del 26 ottobre 2021 e diramato dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con prot. DAR n. 17852 del 27 ottobre 2021;

VISTO l'articolo 1, comma 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, comma aggiunto dall'art. 66, comma 17, lett. a), n. 2), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale prevede che *«Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, con particolare riguardo a quanto disposto dai commi 8 e 12. In caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa non*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

*superiore a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, e non può accedere, nell'anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati, fatta salva l'applicazione di ogni altra pertinente disposizione di legge»;*

VISTO l'articolo 66, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in base al quale le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15-*quinquies*, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno espresso avviso favorevole all'intesa;

ACQUISITO, pertanto, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di intesa;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome nei termini di seguito indicati:

- Considerata la positiva esperienza pluriennale maturata nel corso dell'applicazione della prima Intesa sancita nella seduta del 18 dicembre 2014 per il triennio 2015/2017 e delle successive Intese sancite nella seduta del 21 settembre 2017 per il successivo triennio 2018/2020 e nelle sedute del 17 dicembre 2020 e del 3 giugno 2021 per l'anno 2021 che ha rappresentato una estensione del triennio in ragione delle condizioni determinate dal contesto della pandemia;
- Considerato che tali Intese hanno rappresentato un modello virtuoso di cooperazione inter-istituzionale finalizzata alla valorizzazione delle residenze come fattori di innovazione e di qualificazione del sistema dello spettacolo dal vivo, nella loro specifica funzione di accompagnamento delle pratiche e dei processi di creazione artistica;
- Considerato che la cooperazione Stato Regioni e Province Autonome si sviluppa a partire da una pluralità di esperienze diversificate sui territori regionali e che le Intese citate e la presente rappresentano un consolidato valore aggiunto, funzionale allo sviluppo complessivo del sistema dello spettacolo;
- Tenuto conto degli orientamenti emersi nel corso del monitoraggio in itinere e degli incontri promossi dal 2015 ed in particolare di quanto oggetto di analisi ed osservazione nel corso del secondo triennio 2018/2020 e del 2021, che hanno rappresentato occasioni di riflessione e di approfondimento sulla situazione italiana, anche in confronto con quella di altri paesi europei;
- Considerata l'esigenza di confermare l'impegno a cooperare ad un progetto inter-istituzionale a carattere nazionale che consenta di sostenere la funzione specifica delle attività residenziali nella loro identità, anche in relazione con le funzioni svolte da altri soggetti nella filiera e nel sistema dello spettacolo;
- Tenuto conto dell'importanza che le residenze oggi rivestono come opportunità fondamentale nei processi di internazionalizzazione;

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

- Tenuto conto del ruolo che anche nel corso della pandemia hanno mantenuto le residenze come luoghi e spazi di creazione e della funzione propulsiva che hanno svolto e possono svolgere per concorrere alla ripresa delle attività progettuali ed alle relazioni con i diversi territori;
- Tenuto conto che l'intervento del Ministero della cultura attraverso la Direzione Generale Spettacolo ha carattere concorsuale rispetto a quello prioritario delle Regioni e delle Province Autonome;
- Ritenuto opportuno definire un quadro di orientamento unitario entro cui collocare gli accordi di programma che il Ministero della Cultura attraverso la Direzione Generale Spettacolo, d'ora in avanti MiC/DGS e le Regioni e Province Autonome assimilate a Regioni negli accordi interregionali, d'ora in avanti, Regioni, potranno sottoscrivere;

SI CONVIENE

**Art. 1**

**Accordi di Programma**

1. La presente Intesa definisce finalità e obiettivi degli Accordi di programma previsti per l'attuazione dell'art. 43 del d.M. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm. che recepisce l'articolo 45 del d.M. 1° luglio 2014. Gli Accordi di programma tra MiC/DGS e una o più Regioni, sono stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge 241 del 1990 e s.m.i.;
2. Per il triennio 2022/2024 le Regioni aderenti all'Intesa sottoscrivono singolarmente con il MiC/DGS accordi redatti secondo lo schema di accordo di programma interregionale in allegato, recante i principi e le finalità comuni, le linee guida per l'individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l'attuazione, attraverso bandi regionali, della presente intesa. Tali accordi recano, inoltre, i rispettivi impegni di spesa relativi al primo anno del triennio. Per ciascuno degli anni successivi 2023 e 2024 le Regioni aderenti all'Intesa ed il MiC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell'esercizio di riferimento;
3. Le Regioni esprimono a tal fine la propria intenzione a sottoscrivere l'Accordo di programma interregionale per ogni anno del triennio 2022/2024 entro il 1° dicembre 2021, nella forma di una manifestazione di interesse da inviare al MiC/DGS;
4. Non sono ammessi ingressi di nuove Regioni nel corso del triennio;
5. L'eventuale rinuncia nel corso del triennio deve essere comunicata al Ministero della Cultura e alle Regioni che hanno sottoscritto l'accordo, entro il 1° dicembre di ogni anno, per l'anno successivo;
6. Gli Accordi possono prevedere la realizzazione di "Residenze per artisti nei territori" e di "Centri di residenza", come definiti al successivo articolo 4 della presente Intesa;
7. Il numero massimo di progetti cofinanziabili come "Residenze per artisti nei territori" individuabili in ogni regione è definito sulla base del numero di abitanti per ciascuna regione, come indicato nello schema allegato alla presente Intesa;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

8. I Centri di Residenza possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2018/2020, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

## **Art. 2**

### **Pianificazione delle attività propedeutiche alla stipula degli Accordi e alla pubblicazione dei bandi**

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Mic/DGS comunicherà alle Regioni che partecipano al progetto il totale dello stanziamento previsionale della quota del FUS da destinare alla realizzazione della presente Intesa;
2. Entro il 10 febbraio 2022 le Regioni comunicano al MiC/DGS:
  - a. la conferma della manifestazione di interesse di cui all'articolo 1, comma 3, con impegno a firmare i singoli Accordi sulla base di quanto previsto dallo schema di cui all'articolo 1, comma 2;
  - b. lo stanziamento da destinare all'attuazione dell'Accordo per la prima annualità del triennio e gli stanziamenti previsionali per le due annualità successive del triennio;
  - c. l'indicazione sui contenuti di massima del progetto triennale sulla base di quanto previsto dagli articoli 3,4,5,6 della presente Intesa con riferimento alla partecipazione all'Accordo tramite l'attivazione di Centri di Residenza e/o Artisti nei Territori, alla pianificazione della periodicità individuata nell'espletamento dei bandi e alla durata delle assegnazioni ai titolari;
3. Entro il 10 febbraio delle due successive annualità 2023 e 2024 le Regioni comunicano al MiC/DGS:
  - a. la conferma della manifestazione di interesse di cui all'articolo 1, comma 3;
  - b. lo stanziamento da destinare all'attuazione dell'Accordo per l'annualità di riferimento e la sua distribuzione tra le residenze di cui all'art. 4 comma 2, "Residenze per Artisti nei Territori" e comma 3" Centri di Residenza";
  - c. l'indicazione dei contenuti del progetto di massima relativo all'annualità di riferimento;
4. Entro il 1° marzo di ogni anno le Regioni aderenti all'Intesa e il MiC/DGS stabiliscono in sede tecnica, la ripartizione dello stanziamento di cui al comma 1, in quota proporzionale rispetto alle programmazioni finanziarie e alle relative destinazioni di cui alla lettera b) del comma precedente e come definito dal successivo articolo 3, commi 3 e 4;
5. Una quota pari almeno all'1% dello stanziamento annuale di cui al comma 1 sarà finalizzato alle attività di comunicazione, monitoraggio ed alla realizzazione di almeno un incontro annuale fra istituzioni e operatori dedicato alle Residenze e al livello di raggiungimento degli obiettivi preposti dall'Intesa;
6. Entro il 31 marzo 2022, ciascuna Regione aderente all'Intesa e il MiC/DGS procedono alla firma degli Accordi, sulla base dello schema di Accordo allegato alla presente Intesa. Tali Accordi riceveranno e formalizzeranno la ripartizione di cui al precedente comma 3;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

7. Entro il 31 marzo di ciascuna annualità 2023 e 2024 le Regioni aderenti all'Intesa e il MiC/DGS adottano i rispettivi provvedimenti amministrativi sulla base delle ripartizioni annuali di cui al comma 4;
8. Le Regioni pubblicano i bandi per l'individuazione dei progetti di Residenza secondo le linee guida contenute negli Accordi sottoscritti e sulla base dei principi, delle finalità, delle linee guida e di quanto definito dai successivi articoli 4, 5, 6 e 7. Tutte le procedure di selezione devono essere pubblicate dalle Regioni entro il 30 aprile del primo anno, se adottate con bandi triennali o biennali o entro il 30 aprile di ogni anno se operate sulla base di bandi annuali. Sono comunque fatti salvi i bandi regionali emessi alla data della sottoscrizione dell'Intesa o dell'Accordo, a valere sulle annualità 2022-2024, che contengano i principi, le finalità e quanto definito nella presente Intesa.

**Art. 3**

**Co-finanziamento Stato – Regioni Province autonome**

1. Le Regioni assegnano contributi alle residenze, secondo quanto previsto dalle proprie normative in materia di attività culturali;
2. Il soggetto titolare del progetto di Residenza deve garantire una quota non inferiore al 20% dei costi complessivi del progetto. La restante quota, pari al massimo al 80% dei costi complessivi di progetto e nella misura comunque non superiore alla copertura del disavanzo, è costituita dalla somma del cofinanziamento ministeriale e regionale, secondo quanto di seguito indicato;
3. Le attività di residenza definite dall'Accordo di programma interregionale come "Residenze per artisti nei territori" sono cofinanziate su base annuale, nella misura della copertura del disavanzo, per una quota pari al 40% da parte del MiC/DGS e pari al 60 % da parte delle Regioni proponenti;
4. Nel caso di attività definite dall'Accordo come "Centri di residenza", queste sono cofinanziate su base annuale nella misura della copertura del disavanzo per una quota pari al 60% da parte del MiC/DGS e pari al 40 % da parte delle Regioni proponenti;
5. Nel caso in cui il totale dello stanziamento della quota del FUS da destinare alla realizzazione della presente Intesa non sia sufficiente per rispettare le percentuali di cui ai precedenti commi 3 e 4, la quota ministeriale sarà rideterminata in proporzione all'entità degli stanziamenti regionali, fermo restando che le Regioni hanno facoltà di stanziare importi superiori rispetto alle percentuali di cui sopra;
6. Al fine di favorire e consolidare sinergie virtuose tra pubblico e privato, le parti concordano che l'Accordo può prevedere ulteriori risorse di natura pubblica e di natura privatistica. Tali risorse, hanno carattere aggiuntivo e non incidono nel rapporto di co-finanziamento tra Stato e Regioni stabilito dalla presente intesa, né sulla quota di co-finanziamento da parte del soggetto titolare della Residenza.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

### **Art. 4**

#### **Definizioni**

1. Per **Residenza** si intende un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L'attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare.
2. Le **Residenze per artisti nei territori** sono luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale, con un'attività di residenza. L'attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza. Non possono assumere la titolarità di Residenze per artisti nei territori Teatri Nazionali, i Teatri a Rilevante Interesse Culturale, i Teatri di Tradizione, che potranno contribuire con risorse proprie alla valorizzazione produttiva e promozionale delle esperienze artistiche nate nelle Residenze, nel contesto di una maggiore integrazione tra i diversi soggetti del sistema dello spettacolo dal vivo.
3. I **Centri di residenza** sono luoghi di cui un raggruppamento anche temporaneo di soggetti professionali operanti nello spettacolo dal vivo svolge attività progettuale di residenza coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'organizzazione dei soggetti costituenti il raggruppamento responsabile del progetto di residenza. L'attività di residenza deve essere l'attività prevalente svolta dal raggruppamento e deve essere svolta con continuità. Possono assumere la titolarità dei Centri di residenza raggruppamenti di soggetti professionali, anche appartenenti a differenti discipline dello spettacolo, con l'esclusione di alcune categorie: Teatri Nazionali, i Teatri a Rilevante Interesse Culturale, Teatri di Tradizione, per i quali è ammessa la possibilità di assumere il ruolo di partner associati, partecipanti all'evoluzione del progetto per assicurare competenze, risorse economiche in entrata e fornire garanzie di sviluppo alle attività di residenza per l'inserimento degli artisti nel sistema complessivo dello spettacolo, sia in ambito nazionale che internazionale. Possono quindi far domanda in forma associata le imprese, i festival, i centri di produzione, i circuiti, gli organismi di promozione e quelli di programmazione. Ciascun componente del raggruppamento deve avere un'esperienza almeno triennale nelle attività di residenza.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

#### **Art. 5**

#### **Finalità e Obiettivi dell'intesa**

1. La collaborazione inter-istituzionale tra il MiC/DGS nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 43 del D.M 332 del 27 luglio 2017 ss.mm. e sulla base del patrimonio di conoscenze ed esperienze maturate nel corso del triennio 2018/2020 e del 2021, intende sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo come fattori di innovazione, dedicate a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di creazione artistica a prescindere dagli esiti produttivi, anche attraverso forme di relazione virtuosa degli artisti con i luoghi e con le comunità che li abitano. La presente Intesa afferma la necessità di qualificare le attività di residenza promuovendone l'identità distintiva e l'autonoma funzione nel rispetto della pluralità delle differenze territoriali, come sintesi progettuale peculiare tra artisti, titolari delle residenze e luoghi e di favorire l'interazione delle residenze con gli altri segmenti e funzioni del sistema dello spettacolo, al fine di sviluppare l'emergenza artistica, accompagnare e sostenere la crescita delle professionalità e la rigenerazione delle competenze, anche attraverso la qualità della relazione con il rispettivo territorio.
2. Sulla base della pluralità delle diverse esperienze regionali e delle differenti necessità dei territori nonché dell'esperienza del periodo 2018/2021, l'Intesa Stato Regioni nel triennio 2022/2024, intende tenere in considerazione tali differenze in un quadro di potenziamento nazionale del sistema delle residenze e consentire, attraverso l'Accordo, laddove possibile e sulla base delle vocazioni territoriali, lo sviluppo di "Centri di residenza" e di progetti di residenza "Artisti nei territori". In entrambi i casi si intende valorizzare la capacità di fare rete e di presentare un progetto organico, anche sul piano delle interazioni con altri organismi del sistema territoriale, nazionale, internazionale.
3. Attraverso l'Accordo le Regioni ed il MiC/DGS si impegnano ad adottare, nel rispetto di quanto previsto dalla presente Intesa, linee guida comuni sulla cui base redigere un bando uniforme da adottare da parte delle diverse Regioni e che, con eventuali integrazioni da comunicare e condividere con il Tavolo tecnico delle Regioni aderenti all'Intesa, ciascuna Regione pubblicherà. Le linee guida definiranno per i "Centri di residenza" e per le "Residenze per artisti nei territori":
  - a. I requisiti soggettivi ed oggettivi per la selezione dei beneficiari e dei relativi progetti (natura giuridica, adempimenti di legge, esperienze maturate nell'organizzazione dell'attività di residenza, etc.);
  - b. I criteri di valutazione dei progetti;
  - c. Le condizioni minime tecnico-organizzative di accoglienza e capacità di accompagnamento degli artisti ospitati e delle competenze loro offerte;
  - d. Il numero massimo di progetti oggetto di co-finanziamento per ogni regione;
4. Il MiC/DGS e le Regioni si rendono parte attiva per garantire e incentivare la creazione e lo sviluppo di rapporti tra le residenze e fra esse e il sistema dello spettacolo. I criteri di valutazione previsti dall'Accordo, per entrambe le tipologie di residenza, nel rispetto delle garanzie occupazionali e contrattuali da parte dei titolari di residenza, valorizzeranno le capacità di



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

scouting, di accompagnamento e di generazione di innovazione nei processi di lavoro artistico, gli elementi della condivisione progettuale tra titolari e artisti in residenza, le opportunità tendenti all'inserimento degli artisti nel sistema nazionale e/o internazionale.

5. Il MiC/DGS e le Regioni verificheranno, nell'ambito delle proprie competenze, il rispetto degli accordi e delle condizioni contrattuali poste in essere dai titolari di residenza nei confronti delle professionalità coinvolte.

**Art. 6**

**Caratteristiche dei progetti di Centri di residenza e Residenze per artisti nei territori**

1. I Centri di residenza hanno l'obiettivo di sostenere, con dimostrate capacità formative e di talent scouting, un accompagnamento artistico non occasionale, prolungato e di natura integrata tra le diverse esigenze che la compagine artistica/i singoli artisti può/possono avere sia dal punto di vista dello sviluppo della progettualità, delle poetiche, dei linguaggi, sia della crescita professionale, organizzativa, manageriale, a prescindere dalle dirette attività produttive.  
Il progetto e le attività devono mettere l'accento sull'accompagnamento alla creazione artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate, in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto o da spettacoli ospitati strettamente coerenti con il progetto stesso e nettamente distinti dalle eventuali attività di programmazione della struttura ospitante e dei soggetti titolari del Centro.
2. L'attività riferita a Residenze per Artisti nei territori non è necessariamente l'attività prevalente del soggetto proponente, ma esso deve dimostrare di possedere attitudine ed esperienza nella pratica dell'attività in residenza e relazioni e capacità che consentano l'adesione ad una rete di scouting e promozione. I Progetti e le attività connesse devono essere fondati su una progettualità condivisa tra l'artista ospite e la struttura ospitante e mettere l'accento sull'accompagnamento alla creazione artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate, in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto o da spettacoli ospitati strettamente coerenti con il progetto stesso e nettamente distinti dalle eventuali attività di programmazione della struttura ospitante e dei soggetti titolari del progetto di residenza.

**Art. 7**

**Linee di intervento**

1. Possono essere realizzate tipologie di progetto che prevedano attività di avvio di residenze o il loro sviluppo e consolidamento.
2. L'Accordo, nelle linee guida comuni a cui i bandi regionali faranno riferimento, può valorizzare progetti di residenza che prevedano forme articolate, coerenti ed argomentate di residenze multiple ovvero con più sedi e multidisciplinari. In particolare l'Accordo interregionale dovrà favorire lo



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

scambio di buone pratiche tra le residenze in fase di avvio e quelle in fase di sviluppo e consolidamento.

### **Art. 8**

#### **Contenuti dell'Accordo di programma**

1. L'Accordo interregionale deve prevedere la compartecipazione di almeno sette Regioni.
2. L'Accordo (allegato 1) e le linee guida per la redazione dei bandi (allegato 2) prevedono, nel rispetto delle condizioni previste dalla presente Intesa, schemi e regole generali nella redazione e gestione di bilanci sia nella fase preventiva che consuntiva e definiscono le modalità generali di erogazione, di rendicontazione e di monitoraggio, i casi di revoca o di riduzione del finanziamento per parziale o mancata realizzazione delle attività nonché casi di integrazione o modifica dell'Accordo medesimo.
3. L'Accordo prevede oltre a quanto già indicato all'articolo 4, commi 2, 3, e agli articoli 4, 5 e 6 anche gli standard minimi di accoglienza quali, ad esempio, le caratteristiche minime degli spazi a disposizione, la durata minima delle permanenze in residenza, le modalità di sostegno agli artisti in residenza.

### **Art. 9**

#### **Informazione interistituzionale**

Il MiC/DGS e le Regioni aderenti all'Intesa concordano di individuare un calendario di almeno tre incontri per ogni anno del triennio al fine di stabilire forme di reciproca informazione concernenti la realizzazione della presente Intesa nei diversi territori, lo stato di avanzamento dei progetti, anche sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio, l'analisi di eventuali criticità, l'adozione di correttivi e misure volte al pieno conseguimento degli obiettivi proposti.

Il Segretario

Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente

On. Mariastella Gelmini

**SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA INTERREGIONALE TRIENNALE  
ALLEGATO ALL'INTESA 2022/2024  
IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2 DELL'INTESA PREVISTA  
DALL'ARTICOLO 43 DEL D.M. 27 LUGLIO 2017 e SS.MM.**

*VISTI*

- L'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome (d'ora innanzi Intesa) che definisce finalità e obiettivi per l'attuazione dell'articolo 43 del d.M. n. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm. ed in particolare l'articolo 1, comma 2 dell'Intesa in parola di cui il presente schema di Accordo costituisce parte allegata, nonché l'articolo 8 della stessa;
- Le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome alla Direzione generale spettacolo del MiC, trasmesse entro la data indicata dall'articolo 1, comma 3 dell'Intesa, ovvero entro il 1 dicembre 2021, con cui le stesse esprimono, nella forma di una manifestazione di interesse, la propria intenzione a sottoscrivere il presente schema di Accordo interregionale per il triennio 2022/2024;
- La comunicazione della Direzione generale Spettacolo del MiC relativa allo stanziamento complessivo previsionale per l'esercizio corrente di riferimento della quota FUS da destinare alle residenze, come previsto dall'articolo 2, comma 1 dell'Intesa;
- Le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome alla Direzione generale del MiC, previste nei termini e nei contenuti dall'articolo 2, commi 2 e 3, dell'Intesa;
- La tempistica e la modalità di ripartizione dello stanziamento relativo al primo anno dell'Intesa triennale 2022/2024 e ai successivi anni del triennio;
- La pianificazione delle attività propedeutiche alla stipula degli Accordi relativi al primo anno dell'Intesa e agli anni successivi del triennio, come indicato dall'articolo 2 dell'Intesa;

*CONSIDERATO che*

Il presente schema di Accordo di programma interregionale disciplina regole e modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2022/2024 secondo quanto previsto dall'Intesa e che pertanto gli Accordi con le singole Regioni, da sottoscrivere nella prima annualità del triennio con validità triennale, devono ad esso uniformarsi;

Nelle successive annualità del triennio le Regioni aderenti all'Intesa e la Direzione generale del MiC adottano i rispettivi provvedimenti amministrativi sulla base di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 2 dell'Intesa;

Eventuali modifiche al presente schema di Accordo con valenza non determinante rispetto ai contenuti dell'Intesa, saranno oggetto di preventivo accordo da parte delle Regioni e delle Province autonome aderenti all'Intesa.

*TRA*

La Direzione generale Spettacolo del MiC ,...qui di seguito MiC/DGS , con sede in Roma Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a, 00185 , C.F. 97804160584 nella persona del suo Direttore Generale .....

E

La Regione..... aderenti all'Intesa sancita il ..... tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativamente al triennio 2022/2014

- Regione.....con sede in.....Via.....cap.....CF.....nella persona del.....

di seguito denominate “Le Parti”.

#### **Art. 1 Oggetto e durata**

1. Il presente Accordo di programma (di seguito “Accordo”) è sottoscritto dalle Parti per disciplinare regole e modalità di gestione dei progetti del “Centro di Residenza” e delle “Residenze per Artisti nei territori” (di seguito per brevità “Residenze”) che avranno luogo nel triennio 2022/2024, ai sensi di quanto disposto dall’Intesa e per definire gli importi del cofinanziamento tra il MiC/DGS e le Regioni e le Province autonome aderenti alla stessa per la prima annualità.
2. Per ciascuno degli anni successivi 2023 e 2024 le Regioni aderenti all’Intesa ed il MiC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell’esercizio di riferimento definendo gli importi del cofinanziamento per la seconda e la terza annualità del triennio.
3. Le Regioni e le Province autonome individuano le residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi, preferibilmente a carattere triennale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo, prevedendo di pubblicare le procedure di selezione entro il 30 aprile, così come definito dal comma 8 dell’articolo 2 dell’Intesa. Le selezioni sono effettuate sulla base di quanto indicato dall’Intesa e dei requisiti, delle caratteristiche, dei criteri e dei parametri contenuti nelle Linee guida allegate al presente Accordo (all.to A).
4. I “Centri di residenza” come definiti al comma 3 dell’articolo 4 dell’Intesa, fermo restando base di quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2018/2020, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione, come previsto dal comma 8 dell’articolo 1 dell’Intesa.
5. Ciascuna Regione, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, può individuare un numero di “Residenze per artisti nei territori” così come definite nell’art. 4, comma 2 dell’Intesa, sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione:
  - a. n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti
  - b. n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti
  - c. n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
6. Le Province di Trento e Bolzano possono individuare un “Centro di Residenza” su base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due Province, sulla base di specifico accordo assume il ruolo di capofila nei confronti della MiC/DGS.
7. Il presente Accordo ha durata triennale è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione tra il MiC/DGS e le singole Regioni aderenti.

#### **Art. 2 Gestione del triennio e delle singole annualità, gestione dei bilanci annuali ed erogazione dei contributi**

1. Entro il 31 marzo della prima annualità del triennio sulla base di quanto disposto dall’Intesa, il MiC/DGS e la Regione/Provincia Autonoma aderente, sottoscrivono il presente Accordo.
2. Il cofinanziamento per l’anno 2022 è così stabilito: per parte MiC/DGS pari a Euro....., per parte Regione/Provincia Autonoma pari a euro.....
3. Nelle due annualità successive del triennio la Regione/Provincia Autonoma aderente e il MiC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa nell’esercizio di riferimento sulla base di quanto definito dal comma 7 dell’articolo 2 dell’Intesa.
4. I bilanci preventivi e consuntivi di attività da parte della Regione/Provincia Autonoma aderente dovranno essere redatti e trasmessi al MiC/DGS secondo schemi uniformi di bilancio; i bilanci preventivi e consuntivi dovranno inoltre riportare nelle entrate gli eventuali

incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto ed evidenziare il relativo deficit.

In relazione al cofinanziamento del MiC/DGS i costi evidenziati nella rendicontazione dovranno essere imputabili ad attività realizzate nell'anno solare di riferimento.

5. Come definito dall'articolo 3, comma 5 dell'Intesa la Regione/Provincia Autonoma potrà prevedere ulteriori risorse di natura pubblica e di natura privatistica. Tali risorse hanno carattere aggiuntivo e non incidono nel rapporto di cofinanziamento tra Stato e Regione/Provincia Autonoma stabilito dall'articolo 3 dell'Intesa.
6. Il cofinanziamento previsto a sostegno delle Residenze coprirà fino al massimo del deficit esposto nel bilancio di progetto presentato dai titolari di residenza assegnatari di contributo da parte della Regione/Provincia Autonoma. Tale deficit non potrà superare l'80 per cento dei costi complessivi del progetto. Il restante 20 per cento dovrà essere garantito dal beneficiario, titolare di residenza con risorse proprie o derivanti da altre risorse private o pubbliche.
7. L'erogazione del cofinanziamento del MiC/DGS alla Regione/Provincia Autonoma è disposta secondo i seguenti termini e modalità:
  - a) anticipazione non superiore all'80 per cento della quota di finanziamento della MiC/DGS, previa trasmissione della richiesta da parte della Regione o Provincia autonoma contenente l'elenco dei soggetti e dei progetti selezionati ad esito delle procedure pubbliche adottate, comprensivi dei rispettivi bilanci preventivi;
  - b) saldo a conclusione dei progetti, previa richiesta da parte della Regione o Provincia autonoma contenente relazione di sintesi sulle attività svolte da parte dei progetti selezionati e il bilancio consuntivo degli stessi.
  - c) Il MiC/DGS trasferisce l'erogazione del finanziamento mediante ordinativi di pagamento e accreditamento sui conti di Tesoreria della Regione/Provincia Autonoma;
8. La Regione/Provincia Autonoma aderente concorre al cofinanziamento con le risorse definite annualmente secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 3 dell'Intesa.

### **Art. 3 - Flussi informativi e monitoraggio**

1. Il MiC/DGS e le Regioni/Province Autonome aderenti all'Intesa concordano annualmente, all'interno dello stanziamento di risorse FUS destinate in favore delle attività di cui all'articolo 43 "Residenze" di cui al D.M. del 27 luglio 2017, la quota da finalizzare ad attività di coordinamento nazionale (monitoraggio, promozione e comunicazione, incontri, ecc.), sulla base di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 2 dell'Intesa. Eventuali economie del cofinanziamento Stato, Regioni e Province Autonome, potranno essere destinate ad incrementare tali attività;
2. Le attività svolte saranno oggetto di report e monitoraggio in itinere ed ex post secondo modalità definite tra le Regioni aderenti all'Intesa ed il MIC/DGS.
3. Le Regioni e le Province autonome si impegnano ad acquisire dai titolari delle residenze dati informativi utili ad ogni forma di monitoraggio.
4. Per garantire la massima efficacia della dimensione di rete e dell'azione di concertazione, ed in relazione con quanto previsto all'articolo 9 dell'Intesa, le diverse tappe di attività triennale possono essere accompagnate da incontri tra rappresentanti di Residenze, Regioni, Province autonome, rappresentanti del MiC/DGS, e di altre istituzioni ed organismi nazionali ed internazionali.

### **Art. 4 – Riduzioni e revoche**

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 2, commi 2 e 3, e l'obbligo di rendicontazione da parte dei titolari di residenze dell'importo complessivo del progetto approvato e finanziato, l'entità del cofinanziamento è proporzionalmente ridotta nel caso in cui il bilancio consuntivo di attività del singolo progetto di residenza trasmesso dalla Regione

- o dalla Provincia autonoma presenti, per l'annualità di riferimento, uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 20 per cento. La riduzione sarà operata in sede di saldo per la percentuale eccedente il 20 per cento rispetto all'importo di cofinanziamento del bilancio del progetto che ha registrato la variazione.
2. Nel caso in cui il bilancio consuntivo di un singolo progetto di residenza trasmesso dalla Regione o dalla Provincia autonoma presenti, per l'annualità di riferimento, uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 50 per cento, il relativo cofinanziamento sarà revocato.
  3. Il MiC/DGS, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme a quanto previsto dall'Intesa, dal presente dall'Accordo e dalle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del saldo.
  4. Nel caso di riduzione o revoca del cofinanziamento di cui ai commi 1 e 2, da parte della Regione/Provincia Autonoma il MiC/DSG con provvedimento del Direttore Generale, procederà alla rideterminazione della propria quota.

#### **Art. - 5 Comunicazione**

1. Le parti concordano che in tutti i materiali di comunicazione e promozione, on line e cartacei, sarà riportato il logo delle Residenze Artistiche di cui al portale residenzeartistiche.it, del MIC/DGS insieme a quello della Regione o della provincia autonoma, completi di lettering.

#### **Art. - 6 Clausola di salvaguardia**

1. L'erogazione delle risorse del MiC/DGS e della Regione/Provincia Autonoma per gli anni 2022/2024 è subordinata alla conferma dell'effettiva disponibilità nei rispettivi stanziamenti annuali.

#### **Art. 7 - Aggiornamento o modifica dell'Accordo**

1. Qualsiasi modifica del presente Accordo, con valenza non determinante rispetto ai contenuti dell'Intesa, dovrà essere regolata da un apposito atto siglato dalle Parti stesse ed oggetto, comunque, di preventivo accordo da parte delle Regioni e delle Province autonome aderenti all'intesa stessa.

#### **Art. 8 – Risoluzione delle controversie**

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione del presente Accordo.
2. In caso contrario la risoluzione delle controversie è regolata dal Foro competente.

Letto, approvato e sottoscritto, composto da n.... pagine e n.....allegati che sono parte integrante del presente Accordo.

#### **Allegati al presente schema di accordo:**

Linee guida contenenti requisiti minimi di accesso e criteri di valutazione

#### **Allegati all'atto della stipula dei singoli accordi tra le parti**

- A. Lettera di adesione della Regione o della Provincia autonoma firmataria
- B. Tabella del cofinanziamento Stato/Regioni 2022
- C. Progetto triennale presentato dalla Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera c) dell'Intesa contenenti l'indicazione di massima dell'impegno finanziario per le annualità 2023 e 2024 del triennio
- D. Schema di bilancio

## ALLEGATO 3)

## AVVISO PUBBLICO - ART. 43 (RESIDENZE) D.M. 27.07.2017

<b>MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ARTT. 38, 46 e 47 DEL D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE VIA P.E.C. A: cultura@certregione.fvg.it</b>	
<b>MARCA DA BOLLO € 16,00 salvo soggetto esentato ai sensi del D.P.R. 642/1972, artt. 14, 16 e 27 bis dell'allegato B al citato DPR. N. 642/1972.</b>	(barrare con X l'opzione interessata e compilare la colonna a destra)
	<input type="checkbox"/> Nr. Identificativo e data di emissione della marca da bollo che ci si impegna ad utilizzare esclusivamente per la presente istanza:
	<input type="checkbox"/> Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 si dichiara che la marca da bollo è stata annullata per la presentazione della presente domanda
	<input type="checkbox"/> I soggetti esentati dall'apposizione della marca da bollo devono indicare di seguito il <u>motivo della esenzione</u> con la precisazione della relativa <u>norma di legge</u> :
<input type="checkbox"/> Imposta di bollo assolta in modo virtuale	
<b>ANNO RICHIESTA CONTRIBUTO</b>	<b>2022</b>
<b>LEGGE DI RIFERIMENTO</b>	<b>L.R. 11 agosto 2014, n. 16, articolo 30, cc. 1 e 2</b>
	<b>Residenze per "Artisti nei territori"</b>
<b>INFORMAZIONI SOGGETTO ISTANTE</b>	
<b>DENOMINAZIONE COMPLETA COSI' COME RIPORTATO NELL'ATTO COSTITUTIVO</b>	
<b>SEDE LEGALE</b>	
INDIRIZZO	
CAP - CITTA' - PROVINCIA	
TELEFONO	
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	
<b>SEDE OPERATIVA</b>	
INDIRIZZO	
CAP - CITTA' - PROVINCIA	
TELEFONO	
SITO INTERNET	
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA	
INDIRIZZO P.E.C.	
<b>LEGALE RAPPRESENTANTE</b>	
COGNOME	
NOME	
UNITAMENTE AL PRESENTE MODULO DEVONO ESSERE <b>OBBLIGATORIAMENTE</b> ALLEGATI, I SEGUENTI DOCUMENTI:	
<b>1)</b> scheda Progetto (Allegato C) e suoi allegati, comprensiva di relazione di progetto triennale 2022/2024 e programma dettagliato per l'anno 2022	
<b>2)</b> schema di bilancio (Allegato D)	
<b>3)</b> documentazione comprovante esperienza nella pratica dell'attività di residenza nel settore dello spettacolo dal vivo, così come richiesto all'art. 5, punto 6) dell'Avviso, ed al punto 4 dei "Requisiti di ammissibilità" (Allegato A)	
<b>4)</b> documentazione comprovante disponibilità e adeguatezza della sede e degli spazi di residenza, così come richiesto all'art. 5, punto 7), dell'avviso, ed al punto 5 dei "Requisiti di ammissibilità" (Allegato A), salvo quanto previsto per il progetto AnT1	
<b>5)</b> copia dell'atto costitutivo e dello statuto attualmente in vigore (qualora non siano già agli atti della direzione centrale cultura e sport)	
<b>6)</b> copia del documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore della domanda di contributo	

## ALLEGATO 3)

7) copia degli ultimi tre bilanci approvati

8) impegno del soggetto, qualora selezionato, a rispettare le modalità e i tempi previsti nell'Avviso ed a garantire i contenuti minimi richiesti per il triennio 2022/2024

<b>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA'</b> (Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)	
<b>Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) :</b>	
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.p.r. 445/2000,	
<b>D I C H I A R A</b>	
<b>di essere nato a: (Comune – sigla provinciale o Stato Estero) :</b>	
il:	
<b>di essere il rappresentante legale di (nome soggetto istante):</b>	
a seguito della nomina effettuata, ai sensi del proprio Statuto, da _____ (indicare l'organo competente) in data _____	
Per le imprese indicare il numero e la data di iscrizione alla Camera di Commercio _____	
<b>che in merito alla ritenuta d'acconto IRES prevista dall'art. 28 del D.p.r. 600/1973 e s.m.i. il soggetto rappresentato:</b> (barrare con X una delle opzioni indicate di seguito)	
<input type="checkbox"/>	è assoggettato
<input type="checkbox"/>	non è assoggettato in quanto l'ente richiedente non svolge, neppure occasionalmente, attività commerciale ai sensi dell'art. 55 del D.p.r. 917/1986
<input type="checkbox"/>	non è assoggettato in quanto l'ente richiedente è un ente non commerciale che può svolgere marginalmente e occasionalmente attività commerciali, ma il contributo è destinato ad attività istituzionale che non ha natura commerciale
<input type="checkbox"/>	non è assoggettato in quanto l'ente è esente in virtù di espressa deroga ai sensi del ..... (indicare il riferimento normativo)
<b>che in base al regime di contabilità a cui è sottoposto il soggetto istante e in relazione alle spese connesse alla realizzazione dell'iniziativa sopra indicata</b> (barrare con X una delle due opzioni indicate di seguito)	
<input type="checkbox"/>	l'IVA costituisce un costo d'esercizio per l'ente e va conteggiata ai fini della determinazione del contributo
<input type="checkbox"/>	l'IVA non costituisce un costo d'esercizio per l'ente e viene recuperata
<input type="checkbox"/>	l'IVA costituisce un costo in quanto non recuperabile nella percentuale del _____ (indetraibilità parziale)
<input type="checkbox"/>	<b>che ha assolto i previsti obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse</b>
<input type="checkbox"/>	<b>che ha da almeno quattro anni l'iscrizione e l'agibilità Inps ex Enpals</b>
<input type="checkbox"/>	<b>che è in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi</b>
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679, il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei dati richiesti e sopra riportati ai soli fini della conclusione del procedimento amministrativo, avviato in relazione alla domanda di contributo, nonché delle successive attività amministrative correlate all'assegnazione del contributo o al suo diniego.	
Data	Firma del legale rappresentante e timbro
<b>E' NECESSARIO ALLEGARE IL DOCUMENTO D'IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'.</b>	

**ALLEGATO A****PROGETTI DI RESIDENZA "ARTISTI NEI TERRITORI"****REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**

I soggetti dello spettacolo che intendono presentare progetti di residenza "Artisti nei territori" devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati.

**1. Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili**

I progetti devono far capo a soggetti, comunque costituiti sul piano giuridico, dotati di uno Statuto regolarmente registrato, che preveda l'obbligo di redazione di un bilancio annuale.

**2. Affidabilità e solidità economica**

Il valore della produzione del soggetto richiedente, ovvero l'insieme dei costi o delle uscite, nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici, derivante dai bilanci annuali, per il 2018 e 2019 deve essere stato superiore a euro 100.000,00.

Il soggetto deve aver adottato un centro di costo interno articolato per singola attività progettuale, che garantisca la conservazione e la registrazione dei dati contabili relativi a ciascun progetto di residenza.

Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato deve prevedere un totale di costi non inferiore a 35.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2022-2024.

**3. Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.**

Il soggetto richiedente deve attestare di:

- aver assolto i previsti obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
- avere da almeno tre anni l'iscrizione e l'agibilità INPS ex ENPALS o altra documentazione equivalente;
- essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi.

**4. Comprovata esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo**

Il soggetto richiedente deve dimostrare con idonea documentazione di possedere un'esperienza almeno quadriennale (2018-2021) di svolgimento professionale di attività di spettacolo dal vivo, anche nell'ambito dell'attività di residenza.

La documentazione dovrà dimostrare la piena titolarità dell'organizzazione delle attività e la piena responsabilità e titolarità nella gestione economico-finanziaria in capo al richiedente.

**5. Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi**

Il soggetto richiedente deve disporre di almeno una sede organizzativa nel territorio della regione o provincia autonoma nella quale si intende svolgere l'attività. Deve altresì attestare, con idonea documentazione, la consistenza temporale della disponibilità, almeno per la durata del progetto, con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede.

Inoltre, sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda, il soggetto deve dimostrare che avrà in dotazione la gestione diretta o con disponibilità documentata:

- di uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo per il periodo di durata della residenza e in coerenza con le caratteristiche del progetto;
- di spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
- di foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti.

Il requisito della disponibilità della dotazione degli spazi non si applica ex ante nel caso in cui l'Amministrazione regionale o l'ente locale metta a disposizione gli spazi a seguito della selezione dei progetti.

#### **6. Struttura organizzativa e operativa**

Il soggetto richiedente deve disporre per tutta la durata del progetto di una struttura organizzativa consolidata che preveda la presenza di almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico.

#### **7. Attività di residenza**

I requisiti minimi per svolgere progetti di "Residenze per Artisti nei Territori" sono i seguenti:

- a) il progetto di residenza deve prevedere l'ospitalità di almeno tre artisti diversi, singoli o compagini.
- b) ogni soggetto ospitato che sia singolo o composto da più persone, deve effettuare un periodo di residenza non inferiore a quindici giorni ciascuno, anche non consecutivi, per annualità.
- c) ferma restando la disponibilità gratuita per gli artisti in residenza dell'alloggio e degli spazi attrezzati, il soggetto selezionato dovrà assicurare un compenso economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti. Prima dell'inizio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati che contenga gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, e l'articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività.

#### **8. Struttura del bilancio del progetto di Residenza per gli artisti nei territori**

Il bilancio annuale del progetto di Residenza per gli artisti nei territori deve rispettare la seguente struttura:

- a) quota destinata alla residenza degli artisti (comprendente attività di tutoraggio e formazione, compensi e retribuzioni, ospitalità, costi tecnico-organizzativi, etc): minimo 65%;
- b) azioni sul territorio e coerenti con il progetto di residenza, promozione e comunicazione: massimo 25%;
- c) costi generali: massimo 25%.

#### **9. Soggetti non ammissibili**

Non possono presentare progetti autonomi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 dell'Intesa, i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di Tradizione.

ARTISTI NEI TERRITORI  
ALLEGATO B) CRITERI DI VALUTAZIONE

VALUTAZIONE DEL SOGGETTO (40 PUNTI)			
CATEGORIE	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTI	CRITERI
VALUTAZIONE DEL SOGGETTO (40 PUNTI)	profilo qualitativo del soggetto proponente	30	expertise, anni di residenza di residenza da curriculum (valutabile chi ha fatto complessivamente residenza per almeno 15 giorni all'anno) rispetto ai quattro anni di attività richiesti per l'ammissione
			15
		15	esperienza di gestione di progetti interdisciplinari/multidisciplinari, progetti rivolti ai giovani con specifiche azioni di scouting e/o progetti di audience development
		6	progetti, partenariati e reti progettuali avviati/già pianificati a livello regionale e nazionale
	reti, partenariati e progettualità internazionale	4	progetti di collaborazioni avviate/già pianificate a livello internazionale
	TOTALE	40	TOTALE

VALUTAZIONE DEL PROGETTO (60 PUNTI)			
CATEGORIE	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTI	CRITERI
VALUTAZIONE DEL PROGETTO (60 PUNTI)	profilo qualitativo delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo	10	riconoscimento e adeguatezza delle competenze: curricula delle figure professionali artistiche, tecniche e organizzative; livello d'adeguatezza dell'attività del personale artistico, tecnico e organizzativo rispetto al progetto.
		5	grado di coerenza tra le modalità di selezione in individuate e gli obiettivi complessivi del progetto di residenza
	6	percentuale della somma dei compensi degli artisti ospitati rispetto ai costi complessivi del progetto	
	20	rilevante expertise e coerenza del profilo del tutor rispetto al progetto di residenza (curricola)	
	6	caratteristiche degli spazi a disposizione del progetto di residenza	
	8	restituzioni al pubblico e agli operatori del settore dei risultati delle attività (processi artistici, studi, produzioni) svolte in residenza	
	programma di spettacoli in ospitalità strettamente coerente con il progetto di residenza	5	grado di rispondenza tra ospitalità e lavoro svolto in residenza (coerenza tra concept degli spettacoli ospitati e concept della residenza)
	TOTALE	60	TOTALE

## ALLEGATO C - SCHEDA DI PROGETTO

n.	elementi di valutazione del soggetto	descrizione contenuto	allegati richiesti per la valutazione
1	profilo qualitativo del soggetto proponente	1. Expertise. <i>Dettagliare per ogni anno le giornate di residenza realizzate e le attività svolte rispetto al quadriennio di riferimento, in cui è stata ospitata una residenza per almeno 15 giorni l'anno;</i> 2. Esperienza di gestione di progetti interdisciplinari/multidisciplinari, progetti rivolti ai giovani con specifiche azioni di scouting e/o progetti di audience development.	✓ curriculum dell'attività di residenza svolta.
2	Azioni innovative con altri progetti di residenza e di sviluppare partenariati e reti progettuali per l'inserimento e l'accompagnamento degli artisti o delle compagnie in residenza nel contesto del sistema territoriale e nazionale dello spettacolo	<i>Dettagliare i progetti di collaborazione e mobilità avviati/già pianificati, specificando se i singoli progetti, partenariati e reti progettuali sono stati avviati a livello regionale o nazionale</i>	documentazione attestante i progetti, realizzati o da realizzare, descritti nel progetto.
3	reti, partenariati e progettualità internazionale	<i>Dettagliare i progetti di collaborazione avviati/già pianificati</i>	documentazione attestante i progetti, realizzati o da realizzare, descritti nel progetto.

n.	elementi di valutazione del progetto	descrizione contenuto	allegati richiesti per la valutazione
1	Profilo qualitativo delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo	Riconoscimento e adeguatezza delle competenze: curricula delle figure professionali artistiche, tecniche e organizzative. livello d'adeguatezza dell'attività del personale artistico, tecnico e organizzativo rispetto al progetto. <i>dettagliare:</i> - numero di persone coinvolte (suddivise tra full-time, part-time e under 35); - numero di giornate lavorative; - coerenza delle figure professionali individuate rispetto al progetto di residenza;	curricula delle figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo, il cui impegno è indicato nel progetto.
2	Modalità di selezione degli artisti attraverso inviti alla candidatura, bandi aperti, azioni di scouting, scelta diretta.	Grado di coerenza tra le modalità di selezione individuate e gli obiettivi complessivi del progetto di residenza. <i>Per ciascuno degli artisti/compagnie ospitati/e, specificare:</i> - la modalità di selezione (specificando il numero di inviti alla candidatura, bandi aperti, azioni di scouting, scelta diretta); - la motivazione della metodologia di selezione.	
3	Congruità dell'incidenza dei compensi degli artisti ospitati in residenza rispetto ai costi complessivi del progetto	<i>Indicare:</i> - importo complessivo annuo dei compensi degli artisti ospitati in Residenza per l'annualità 2022; - costi complessivi del progetto; - percentuale della somma dei compensi degli artisti ospitati rispetto ai costi complessivi del progetto.	documentazione attestante i dati indicati
4	Articolazione e tipologia delle azioni previste dal progetto di accompagnamento artistico	1. Rilievo expertise e coerenza del profilo dei tutor rispetto al progetto di residenza (curricula). 2. Modalità di realizzazione del tutoraggio. <i>Descrizione delle attività previste dai tutor a supporto dell'attività degli artisti in residenza, della coerenza dei tutor individuati rispetto al progetto di residenza.</i>	curricula dei tutor a supporto degli artisti in residenza
5	Caratteristiche degli spazi a disposizione del progetto di residenza	Adeguatezza degli spazi rispetto al progetto. <i>Descrizione di ciascuno degli spazi previsti per l'ammissibilità all'Avviso pubblico (spazio attrezzato con relativa agibilità, uffici, sale prove e foresteria): ubicazione, capienza, dimensioni, servizi forniti.</i>	documentazione attestante i dati indicati
6	Restituzioni al pubblico e agli operatori del settore dei risultati delle attività (processi artistici, studi, produzioni) svolte in residenza	Modalità di restituzione del progetto di residenza e target di pubblico a cui è destinata. <i>Dettagliare numero e tipologia delle restituzioni, specificando se realizzate nell'ambito di laboratori, workshop, conferenze stampa animate, anteprime, etc., e precisare il pubblico di riferimento (adulti, bambini, anziani, persone con disabilità).</i> <i>Specificare se le restituzioni sono connesse agli eventi correlati a Gorizia/Nova Gorica Capitale europea della cultura 2025.</i>	
7	Programma di spettacoli in ospitalità strettamente coerente con il progetto di residenza	Grado di rispondenza tra ospitalità e lavoro svolto in residenza.	programma di spettacoli previsti per il 2022.

**RELAZIONE DI PROGETTO ARTISTICO PER IL TRIENNIO 2022/2024**

Dalla relazione (**massimo 30.000 caratteri**) devono emergere chiaramente i contenuti richiesti nella succitata Scheda di Progetto, da integrare con quanto descritto nella voce "allegati richiesti per la valutazione".

**PROGRAMMA DETTAGLIATO PER L'ANNO 2022**

**ALLEGATO D - SCHEMA DI BILANCIO - PROGETTI DI RESIDENZA PER ARTISTI NEI TERRITORI****TITOLARE DELLA RESIDENZA****TITOLO DEL PROGETTO****SPESE**

(direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute dal soggetto assegnatario del contributo, riferite all'arco temporale del programma)

	<b>DENOMINAZIONE DELLA CATEGORIA DI SPESA</b> <i>(Spese correnti direttamente connesse al progetto)</i>	
<b>A)</b> <b>QUOTA DESTINATA ALLA RESIDENZA DEGLI ARTISTI</b> <b>(minimo 65%)</b>	<b>COSTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE</b>	€ 0,00
	<b>COMPENSI E RETRIBUZIONI</b>	€ 0,00
	<b>COSTI DI OSPITALITA'</b>	€ 0,00
	<b>COSTI TECNICO-ORGANIZZATIVI (ad esempio materiali di consumo, noleggio, etc..)</b>	€ 0,00
<b>B)</b> <b>QUOTA DESTINATA ALLE AZIONI SUL TERRITORIO*</b> <b>(massimo 25%)</b>	<b>COSTI PER AZIONI SUL TERRITORIO COERENTI CON IL PROGETTO DI RESIDENZA</b>	€ 0,00
	<b>COSTI PER PROMOZIONE E COMUNICAZIONE</b>	€ 0,00
<b>C)</b> <b>QUOTA DESTINATA ALLE SPESE GENERALI</b> <b>(massimo 25%)</b>	<b>COSTI DI GESTIONE E TECNICO-AMMINISTRATIVI</b>	€ 0,00

\* In caso di mancanza di azioni di cui alla lettera B) la quota percentuale può essere distribuita fra le attività di cui alle lettere A) e C)

**TOTALE SPESE**

<b>PROSPETTO RIASSUNTIVO</b>	<b>PREVENTIVO</b>
<b>TOTALE COSTI SEZIONE A)</b>	€ 0,00
<b>TOTALE COSTI SEZIONE B)</b>	€ 0,00
<b>TOTALE COSTI SEZIONE C)</b>	€ 0,00
<b>TOTALE SPESE - RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI</b>	€ 0,00

**TOTALE ENTRATE - PROGETTI DI RESIDENZA PER ARTISTI NEI TERRITORI**

	<b>PREVENTIVO</b>
<b>TOTALE SPESE - RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI</b>	€ 0,00
<b>TOTALE ENTRATE RIFERITE ALLE ATTIVITÀ DI RESIDENZA</b> (incassi della programmazione, eventuali contributi diversi da quelli di Ministero della cultura e Regioni/Province Autonome, sponsorizzazioni o risorse proprie destinate al progetto artisti nei territori, ecc.)	€ 0,00
<b>DEFICIT FRA COSTI PROGETTO ARTISTI NEI TERRITORI ED ENTRATE COMPLESSIVE</b> (MASSIMO 80% DEI COSTI COMPLESSIVI DEL PROGETTO)	€ 0,00
DI CUI	
<b>QUOTA CONTRIBUTO REGIONE PER LE ATTIVITÀ DI RESIDENZA</b> (non meno del 60% del contributo Stato/Regione)	€ 0,00
<b>QUOTA CONTRIBUTO MIC PER LE ATTIVITÀ DI RESIDENZA</b> (non meno del 40% del contributo Stato/Regione)	€ 0,00

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA  
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA



## **Parte Seconda** Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

22\_SO10\_2\_CORTE COST SENT 112-2022\_0\_INTESTAZIONE

### **Corte Costituzionale**

Sentenza 5 aprile 2022, n. 112, depositata il 9 maggio 2022 – Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 11, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso notificato l'8-12 marzo 2021, depositato in cancelleria il 9 marzo 2021, iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2021.

SENTENZA N.  
ANNO 2022



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Giuliano	AMATO	Presidente
-	Silvana	SCIARRA	Giudice
-	Daria	de PRETIS	”
-	Nicolò	ZANON	”
-	Franco	MODUGNO	”
-	Augusto Antonio	BARBERA	”
-	Giulio	PROSPERETTI	”
-	Giovanni	AMOROSO	”
-	Francesco	VIGANÒ	”
-	Luca	ANTONINI	”
-	Stefano	PETITTI	”
-	Angelo	BUSCEMA	”
-	Emanuela	NAVARRETTA	”
-	Maria Rosaria	SAN GIORGIO	”
-	Filippo	PATRONI GRIFFI	”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 11, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l'8-12 marzo 2021, depositato in cancelleria il 9 marzo 2021, iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2021.

*Visto* l'atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;  
*udita* nell'udienza pubblica del 5 aprile 2022 la Giudice relatrice Daria de Pretis;  
*uditi* l'avvocato dello Stato Federico Basilica per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Daniela Iuri per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;  
*deliberato* nella camera di consiglio del 5 aprile 2022.



*Ritenuto in fatto*

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 5 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), per violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera *e*, della Costituzione), e l'art. 11, commi 1, 2 e 3, della medesima legge regionale per violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera *l*, Cost.).

1.1.– Quanto al primo motivo di ricorso, l'art. 5 stabiliva, nel suo testo originario, che, «[a] causa della situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19 e della conseguente grave crisi economica che ha investito il settore degli autoservizi pubblici non di linea, i titolari di autorizzazione per il noleggio con conducente e i titolari di licenza taxi, in via del tutto eccezionale e fino al 31 dicembre 2022, possono cedere l'attività anche senza aver raggiunto i cinque anni dal rilascio dei medesimi titoli, fatti salvi i vincoli eventualmente derivanti da contribuzioni pubbliche».

In seguito, l'art. 5, comma 1, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024), ha sostituito il termine del «31 dicembre 2022» con quello del «31 gennaio 2022».

Il ricorrente ricorda che, in base all'art. 8, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), «[l]a licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso». In base all'art. 9, comma 1, della citata legge, «[l]a licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni: *a*) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni; *b*) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; *c*) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida». In base all'art. 9, comma 3, «[a]l titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima».




Secondo il ricorrente, l'art. 9 risponderebbe «all'esigenza di evitare possibili fenomeni speculativi idonei a falsare la concorrenza, *“atteso che la licenza conseguita per concorso è di carattere gratuito”*». Il ricorrente ritiene che, pur rientrando la materia del servizio pubblico di trasporto, di linea e non di linea, nella competenza residuale regionale, la disciplina del trasferimento delle licenze e autorizzazioni afferisca anche alla materia trasversale della «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale. In particolare, il limite temporale minimo di cinque anni, richiesto dall'art. 9, comma 1, lettera *a*), della citata legge n. 21 del 1992, definirebbe «il punto di equilibrio fra il libero esercizio dell'attività di trasporto e gli interessi pubblici interferenti con tale libertà». Il ricorrente ricorda la sentenza n. 30 del 2016 di questa Corte, secondo la quale il bilanciamento operato dal legislatore statale fra libera iniziativa economica e altri interessi costituzionali costituisce espressione della potestà legislativa statale in materia di tutela della concorrenza e non sarebbe modificabile dal legislatore regionale.

Da ciò deriverebbe l'illegittimità costituzionale della norma regionale impugnata: infatti essa, prevedendo una deroga temporanea al limite quinquennale fissato per il trasferimento della licenza, altererebbe «il meccanismo diretto a regolare l'accesso al mercato», come definito dall'art. 9 della legge n. 21 del 1992, e dunque «le regole della concorrenza nello specifico settore, che anche le Regioni a statuto speciale devono seguire».

Il ricorrente ricorda le competenze legislative previste dall'art. 4, numero 11 («trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale»), e dall'art. 5, numero 7 («disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi»), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), osservando che esse vanno esercitate nel rispetto dei limiti previsti dalle citate disposizioni statutarie. Inoltre, rileva che, dato il suo carattere trasversale, la «tutela della concorrenza» assumerebbe carattere prevalente e fungerebbe da limite alla disciplina che le regioni possono dettare nelle materie di propria competenza, sia pure entro quanto strettamente necessario ad assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva è diretta.

1.2.– Venendo al secondo motivo di ricorso, l'art. 11 della legge regionale impugnata stabiliva, nel suo testo originario, quanto segue: «1. Attesa l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'annualità 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di beni demaniali marittimi di competenza regionale e comunale con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a



361,90 euro. 2. Non è dovuto alcun canone qualora il bene demaniale marittimo statale venga concesso a enti pubblici, anche economici, al fine della realizzazione di un'opera pubblica. 3. Il canone demaniale per le concessioni e le autorizzazioni inerenti all'utilizzo di beni del demanio marittimo e del demanio idrico regionale, relative alla messa in opera e all'utilizzo dei cosiddetti bilanciamenti (impianti con rete), è determinato con esclusivo riferimento alla superficie sviluppata dalla rete. 4. La durata delle concessioni demaniali marittime in scadenza è prorogata fino al 31 dicembre 2021 al fine di consentire alle Amministrazioni concedenti il perfezionamento dei procedimenti amministrativi di competenza nel rispetto della normativa vigente».

In seguito, l'art. 11, comma 4, della citata legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 2021 ha sostituito (nel comma 1) le parole «per l'annualità 2021» con le parole «per l'annualità 2022».

Le norme impugnate, rileva il ricorrente, «incidono sulla disciplina del canone demaniale marittimo/idrico, prevedendone un ammontare minimo (comma 1), un'ipotesi di esenzione [...] (comma 2), [e] disciplinandone le modalità di quantificazione riferite ad una determinata categoria di beni (comma 3)».

Il ricorrente ricorda che la Regione è dotata di competenza legislativa primaria in materia di ittica, pesca e turismo, ai sensi dell'art. 4, numeri 2, 3 e 10, dello statuto speciale, e che essa dev'essere esercitata nel rispetto dei limiti fissati dallo stesso art. 4. Osserva poi che i beni demaniali marittimi rientranti nel territorio regionale sono di proprietà statale, ad eccezione di quelli situati nella laguna di Marano-Grado, trasferiti alla Regione dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo). Il citato art. 1 stabilisce anche, al comma 3, che «[l]a regione esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità dei beni trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2».

Il ricorrente ricorda, ancora, che l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), ha trasferito alla Regione le funzioni amministrative relative alle concessioni dei beni del demanio marittimo, e che, in base al comma 5 dello stesso art. 9, «[i] proventi e le spese derivanti dalla gestione del demanio marittimo [...] spettano alla Regione».



Ciò premesso, il ricorrente rileva che, secondo la giurisprudenza costituzionale, «la potestà di determinazione dei canoni per l'assegnazione in uso di aree del demanio marittimo segue la titolarità del bene e non quella della gestione [...] in quanto costituisce espressione del potere di disporre [...] dei propri beni». Dunque, essa precederebbe il riparto delle competenze e inerebbe «alla capacità giuridica dell'ente» secondo i principi civilistici (sono richiamate, tra le altre, le sentenze n. 73 del 2018 e n. 427 del 2004 di questa Corte).

Pertanto, per tutti i beni demaniali marittimi situati in Friuli-Venezia Giulia spetterebbe allo Stato la competenza a definire i «criteri tabellari di riferimento» per la determinazione dei canoni, il cui esatto ammontare sarà poi stabilito dall'ente gestore. Alla competenza statale sarebbe riconducibile anche la facoltà di determinare i casi di eventuale esenzione.


Il ricorrente osserva, poi, che l'art. 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, stabilisce che «[d]al 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 2.500».

Dunque, le norme impugnate eccederebbero dalla competenza attribuita alla Regione dall'art. 4, numeri 2, 3 e 10, dello statuto speciale, che indica i limiti della potestà legislativa primaria.

1.3.– Il ricorrente conclude affermando che l'art. 5 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020 viola l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., «poiché interviene nella materia della tutela della concorrenza», e che l'art. 11, commi 1, 2 e 3, della stessa legge contrasta «con i principi dell'ordinamento civile», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

2.– La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si è costituita in giudizio con atto depositato il 15 aprile 2021.

2.1.– In primo luogo, la Regione eccepisce l'inammissibilità della questione riguardante l'art. 5, osservando che il ricorrente avrebbe dovuto argomentare sull'applicabilità del Titolo V della Parte seconda della Costituzione ad una Regione speciale, indicando le ragioni per le quali l'art. 117, secondo comma, Cost. garantirebbe una maggior autonomia alla stessa Regione. L'onere motivazionale sarebbe più intenso nel caso di specie, in cui la norma impugnata afferisce ad una materia di competenza primaria regionale (trasporti di interesse regionale).



2.2.– In ogni caso, il primo motivo di ricorso non sarebbe fondato. Con la disposizione impugnata la Regione avrebbe esercitato la propria competenza in materia di «trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale» (art. 4, numero 11, dello statuto speciale). La resistente ricorda le diverse norme di attuazione statutaria succedutesi in materia di trasporti e rileva che, già prima della riforma del Titolo V, essa disponeva di potestà legislativa primaria in tale materia, mentre le regioni ordinarie erano titolari di competenza legislativa concorrente, nell'ambito dei principi fissati dalla citata legge-quadro n. 21 del 1992, che, all'art. 4, comma 6, fa «salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano». La norma interposta richiamata nel ricorso non sarebbe dunque utilmente invocabile nei confronti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La resistente poi rievoca le norme regionali adottate nella materia dei trasporti pubblici, fra le quali quelle dettate dalla legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), tuttora in vigore. In particolare, rileva che la trasferibilità delle licenze è disciplinata dall'art. 13 di tale legge, che, a differenza dell'art. 9 della legge n. 21 del 1992, non contempla, tra i casi di trasmissibilità, il raggiungimento del sessantesimo anno di età. Secondo la resistente, se la trasferibilità delle licenze fosse un oggetto sottratto alla competenza legislativa primaria della Regione, l'indicato art. 13 non sarebbe sfuggito al controllo preventivo di legittimità previsto all'epoca dall'art. 127 Cost., anche in relazione al divieto di novazione della fonte.

La Regione ricorda poi la riforma del Titolo V, osservando che il principio del parallelismo fra funzioni amministrative e legislative, previsto dall'art. 8 dello statuto speciale, è più favorevole rispetto al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, primo comma, Cost., ragion per cui «il cd. “blocco statutario” che fonda la competenza della Regione [...] in materia di trasporti di interesse regionale risulta senz'altro complessivamente più favorevole in concreto per l'autonomia speciale, rispetto a quello derivante dalla riforma del Titolo V».

Non sarebbe dunque consentito invocare il Titolo V per sottrarre alla Regione una competenza già esercitata sul piano sia amministrativo che legislativo.

Quanto alla disposizione impugnata, la Regione osserva che essa costituirebbe «una modifica non testuale» del citato art. 13 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 1996. L'impugnato art. 5 contemplerebbe una deroga limitata all'art. 13, per




consentire agli operatori del settore (gravemente colpito dalla crisi economica causata dal COVID-19) di trasferire ad altri la propria licenza, dietro corrispettivo. L'art. 5 avrebbe «esclusivamente finalità sociali» e non altererebbe il punto di equilibrio tra il libero esercizio dell'attività di trasporto e gli altri interessi pubblici, dal momento che, da un lato, il numero complessivo delle licenze resterebbe invariato e, dall'altro lato, «[a]l titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima» (art. 13, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 1996, ripetitivo dell'art. 9, comma 3, della legge n. 21 del 1992).

Secondo la resistente, la disposizione impugnata produrrebbe effetti pro-concorrenziali, il che sarebbe consentito al legislatore regionale, nelle materie di sua competenza (sono citate le sentenze di questa Corte n. 43 del 2011 e n. 431 del 2007). Attualmente, l'accesso al mercato del trasporto non di linea sarebbe di fatto "congelato", per effetto dell'art. 10-*bis*, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, in base al quale, «[a] decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante»: infatti, non sarebbe ancora intervenuta «la piena operatività dell'archivio informatico» in questione. Dunque, la norma impugnata assumerebbe una funzione pro-concorrenziale, in quanto permetterebbe a nuovi operatori, in via eccezionale e per un periodo limitato, di entrare nel mercato del trasporto non di linea.

2.3.– Quanto al secondo motivo di ricorso, la Regione ne eccepisce l'inammissibilità, in quanto il ricorrente invocherebbe «in maniera generica, indistinta e cumulativa una pluralità di limiti statuari che la Regione non avrebbe rispettato». Il ricorso non illustrerebbe «né *quali* tra le disposizioni dei commi impugnati esorbiterebbero dai limiti» statuari, né «*quali* sarebbero, in concreto, i limiti asseritamente violati».

2.4.– Nel merito, la resistente afferma la non fondatezza del motivo in questione. Essa ricostruisce il quadro normativo relativo al demanio idrico regionale, al demanio marittimo regionale e al demanio marittimo statale, e rileva che, in relazione alle prime due categorie di beni, di proprietà regionale, lo stesso criterio invocato nel ricorso (la



potestà di determinazione del canone spetta all'ente titolare del bene) dovrebbe condurre alla sua non fondatezza. Riguardo al demanio marittimo statale, la Regione rimarca che, in base al citato art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 111 del 2004, essa «riscuote in via diretta i canoni annui per le concessioni del demanio marittimo e provvede a iscriverli come “entrate” a bilancio, senza alcuna intermediazione dello Stato». Dunque, lo Stato avrebbe ceduto alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia «parte delle proprie prerogative proprietarie».

La resistente osserva poi che l'art. 100, comma 4, del citato d.l. n. 104 del 2020, invocato nel ricorso, è stato da essa impugnato davanti a questa Corte.


Inoltre, rileva che il censurato art. 11, comma 1, ha efficacia circoscritta al 2021 e trae origine dalla crisi economica causata dal COVID-19: esso, dunque, risponderebbe ad esigenze di utilità sociale e si fonderebbe sull'autonomia di entrata della Regione.

Similmente, l'autonomia regionale di entrata comprenderebbe la possibilità di prevedere un'esenzione dal pagamento del canone (art. 11, comma 2).

Infine, il comma 3 riguarderebbe gli impianti di pesca a rete, che sarebbero presenti in Friuli-Venezia Giulia solo nelle aree del demanio marittimo regionale (laguna di Marano-Grado) e del demanio idrico, di proprietà regionale. La Regione avrebbe dunque legittimamente fissato, nell'esercizio delle sue prerogative dominicali, un criterio di determinazione del canone relativo a questo tipo di occupazione del bene pubblico. Lo stesso testo del comma 3 sarebbe chiaro nel riferirsi ai canoni «del demanio marittimo e del demanio idrico regionale».

3.– Il 14 marzo 2022 la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha depositato una memoria integrativa. In essa dà conto delle modifiche normative sopravvenute (sopra illustrate), evidenziando che l'art. 5 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020 ha ormai esaurito la propria efficacia. Osserva, inoltre, che la norma impugnata non consente guadagni speculativi, perché chi trasferisce la propria licenza, approfittando della deroga prevista, non può conseguire un'altra per pubblico concorso e può ottenerne un'altra per trasferimento solo dopo cinque anni. La possibilità di monetizzare la licenza, dunque, sarebbe concessa una volta sola.

Quanto all'art. 11, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020, la resistente, dopo aver riferito della modifica apportata al comma 1 dall'art. 11, comma 4, della citata legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 2021, osserva che, alla luce del «giudicato costituzionale» di cui alla sentenza di questa Corte n. 46 del 2022, l'impugnato art. 11, comma 1, andrebbe interpretato nel senso di riferirsi solo al



demanio marittimo regionale, con conseguente non fondatezza del ricorso sotto questo profilo.

Quanto al comma 3, la Regione ribadisce che l'aggettivo «regionale» andrebbe collegato anche a «demanio marittimo» e non solo a «demanio idrico»: di qui la non fondatezza dell'impugnazione del comma 3, sempre alla luce della sentenza n. 46 del 2022. La resistente deposita la planimetria delle concessioni di pesca a bilancia e le relative visure catastali, al fine di dimostrare che le concessioni di cui all'art. 11, comma 3, insistono solo su aree del demanio marittimo regionale (oltre che del demanio idrico).

*Considerato in diritto*

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso iscritto al n. 21 reg. ric. 2021, ha impugnato l'art. 5 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), per violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione), e l'art. 11, commi 1, 2 e 3, della medesima legge regionale per violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).

L'art. 5 stabiliva, nel suo testo originario, che, «[a] causa della situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19 e della conseguente grave crisi economica che ha investito il settore degli autoservizi pubblici non di linea, i titolari di autorizzazione per il noleggio con conducente e i titolari di licenza taxi, in via del tutto eccezionale e fino al 31 dicembre 2022, possono cedere l'attività anche senza aver raggiunto i cinque anni dal rilascio dei medesimi titoli, fatti salvi i vincoli eventualmente derivanti da contribuzioni pubbliche».

In seguito, l'art. 5, comma 1, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024), ha sostituito il termine del «31 dicembre 2022» con quello del «31 gennaio 2022».

Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto altererebbe «il meccanismo diretto a regolare l'accesso al mercato», come definito dall'art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), e dunque «le regole della concorrenza nello specifico settore, che anche le Regioni a statuto speciale devono seguire».



Il secondo motivo di ricorso investe l'art. 11 della legge regionale impugnata, il quale stabiliva, nel suo testo originario, quanto segue: «1. Attesa l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'annualità 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di beni demaniali marittimi di competenza regionale e comunale con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a 361,90 euro. 2. Non è dovuto alcun canone qualora il bene demaniale marittimo statale venga concesso a enti pubblici, anche economici, al fine della realizzazione di un'opera pubblica. 3. Il canone demaniale per le concessioni e le autorizzazioni inerenti all'utilizzo di beni del demanio marittimo e del demanio idrico regionale, relative alla messa in opera e all'utilizzo dei cosiddetti bilanciamenti (impianti con rete), è determinato con esclusivo riferimento alla superficie sviluppata dalla rete. 4. La durata delle concessioni demaniali marittime in scadenza è prorogata fino al 31 dicembre 2021 al fine di consentire alle Amministrazioni concedenti il perfezionamento dei procedimenti amministrativi di competenza nel rispetto della normativa vigente».

In seguito, l'art. 11, comma 4, della citata legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 2021 ha sostituito (nel comma 1) le parole «per l'annualità 2021» con le parole «per l'annualità 2022».

Secondo il ricorrente, le disposizioni impugnate, là dove incidono sulla disciplina del canone di concessione demaniale, prevedendone un ammontare minimo (comma 1), introducendo un'ipotesi di esenzione (comma 2) e disciplinandone le modalità di quantificazione riferite ad una determinata categoria di beni (comma 3), violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto «la potestà di determinazione dei canoni per l'assegnazione in uso di aree del demanio marittimo segue la titolarità del bene e non quella della gestione», con la conseguenza che per tutti i beni demaniali marittimi situati in Friuli-Venezia Giulia spetterebbe allo Stato la competenza a definire i «criteri tabellari di riferimento» per la determinazione dei canoni.

2.- In relazione all'art. 5 della legge regionale impugnata, occorre in primo luogo verificare il rilievo dello *ius superveniens*, rappresentato dall'art. 5, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 2021, che ha anticipato il termine finale di applicazione della disposizione impugnata dal 31 dicembre 2022 al 31 gennaio 2022.

La previsione modificativa (che non è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri) non è idonea ad incidere sui termini della controversia.

Per un verso, essa non ha carattere satisfattivo, avendo solo ridotto l'arco temporale in cui ha operato la norma impugnata, secondo il ricorrente lesiva della



competenza statale in materia di tutela della concorrenza. Tale norma era direttamente applicabile e ha prodotto effetti per circa un anno, sicché risultano assenti entrambi i presupposti di un'eventuale cessazione della materia del contendere (da ultimo, sentenze n. 92 e n. 23 del 2022). Come di recente ribadito nella sentenza n. 24 del 2022, invero, il sindacato di legittimità costituzionale attivato a seguito di un'impugnazione diretta, «in quanto mira a definire il corretto riparto delle competenze fra Stato e Regione nelle materie indicate, in linea con la natura astratta del giudizio in via principale, non risulta inutilmente svolto anche allorquando l'ambito temporale di applicazione delle norme impugnate sia assai ristretto o azzerato».

Mancano, per altro verso, i presupposti di un'eventuale estensione della questione alla disposizione sopravvenuta: da un lato, l'adozione di quest'ultima non mina l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente (*ex multis*, sentenze n. 44 del 2018 e n. 44 del 2014), perché l'eventuale accoglimento del ricorso priverebbe di oggetto la disposizione modificativa; dall'altro lato, è escluso che si tratti di un caso di modifica marginale, in cui questa Corte ritiene la questione estensibile alle disposizioni sopravvenute, che non mutino il contenuto precettivo della disposizione impugnata (sentenze n. 178 e n. 20 del 2020). La modifica introdotta dalla disposizione sopravvenuta presenta carattere sostanziale, sicché l'estensione ad essa della questione – oltre ad incidere sul principio del contraddittorio e su quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – determinerebbe un'impropria sostituzione della valutazione dell'organo politico competente a deliberare il ricorso (*ex multis*, sentenze n. 141 e n. 65 del 2016), valutazione necessaria anche nell'ipotesi in cui la modifica si traduce in una riduzione della portata lesiva della norma impugnata, come nel caso dell'art. 5, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 2021.

2.1.– Sempre in relazione all'impugnato art. 5, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha eccepito l'inammissibilità della questione, osservando che il ricorrente avrebbe dovuto argomentare sull'applicabilità del Titolo V della Parte seconda della Costituzione ad una Regione speciale, indicando le ragioni per le quali esso garantirebbe a quest'ultima una maggior autonomia. L'onere motivazionale sarebbe più intenso nel caso di specie, in cui la norma impugnata afferisce ad una materia di competenza primaria regionale (trasporti di interesse regionale: art. 4, numero 11, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»).


L'eccezione non è fondata.



È vero, in linea generale, che, in virtù dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), l'applicazione del Titolo V alle regioni speciali si giustifica solo se il regime statutario complessivo di una certa materia risulta meno favorevole del regime della stessa materia nel Titolo V (che comprende la possibile interferenza delle cosiddette materie trasversali e, in relazione alle funzioni amministrative, il principio di sussidiarietà, meno favorevole per le regioni speciali rispetto al principio del parallelismo sancito nei loro statuti), e che quindi l'invocazione del Titolo V in relazione ad una legge di una regione speciale presuppone una valutazione comparativa che attesti il suo carattere maggiormente favorevole (sentenza n. 119 del 2019). Tuttavia, nel ricorso in esame, per un verso le competenze statutarie della Regione nei settori dei trasporti e dei servizi pubblici sono prese in considerazione e, per altro verso, la norma impugnata e quella statale invocata sono ricondotte a una materia comunque estranea agli elenchi statuari, come la tutela della concorrenza. Nella sentenza n. 139 del 2021, riguardante proprio disposizioni legislative della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di concessioni demaniali, impuginate per lesione della competenza statale sulla tutela della concorrenza, questa Corte ha statuito che, «[n]ella prospettiva del ricorrente, [...] l'afferenza della disciplina censurata alla materia della tutela della concorrenza vale a escludere che la Regione possa rivendicare qualsiasi propria competenza statutaria, la quale pacificamente non comprende la materia in questione». Similmente, proprio nella ricordata sentenza n. 119 del 2019, questa Corte ha osservato (sempre in relazione al Friuli-Venezia Giulia e alle concessioni demaniali) che «il ricorrente, pur prendendo in considerazione la competenza regionale statutaria in materia di demanio idrico, invoca l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost, facendo valere così una competenza esclusiva statale che non trova corrispondenza nello Statuto. Sicché, [...] in questo caso uno scrutinio alla luce delle norme statutarie risulta inutile».

3.– Nel merito, la questione avente ad oggetto l'art. 5 è fondata.

L'attività di trasporto non di linea – taxi e noleggio con conducente (NCC) – è soggetta ad un regime autorizzatorio limitato, caratterizzato da una programmazione dei veicoli circolanti, attraverso il contingentamento delle licenze rilasciabili e la previsione di un concorso pubblico comunale per l'individuazione dei soggetti che possono acquisire le licenze disponibili (art. 8, comma 1, della legge n. 21 del 1992). La legge statale affida ai regolamenti comunali la disciplina del concorso (art. 5), nel rispetto di



criteri fissati dalle regioni (art. 4), limitandosi a porre alcuni requisiti (art. 6) e un titolo preferenziale per il rilascio della licenza (art. 8, comma 4).

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha disciplinato la materia del trasporto non di linea con la legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea). Sulla base dell'art. 4, comma 1, di tale legge (secondo cui, «[e]ntro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni adottano il regolamento per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale»), la Regione ha poi adottato, con delibera della Giunta regionale n. 663 del 1997, modificata dalla delibera n. 1680 del 2000, uno schema-tipo di regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea. Quanto al concorso comunale, gli artt. 27 e seguenti dello schema-tipo stabiliscono, fra l'altro, che il bando fissi i criteri per la valutazione dei titoli, lasciando dunque ampio spazio ai comuni (in sede di regolamento e di bando) per la scelta dei titoli rilevanti.

3.1.- Sulla base di questo sintetico inquadramento normativo, è possibile esaminare la questione sollevata dal ricorrente, secondo il quale il trasferimento delle licenze rientrerebbe nella materia «tutela della concorrenza», con conseguente illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, che prevede una deroga temporanea al limite quinquennale fissato per il trasferimento delle licenze dall'art. 9, comma 1, della legge n. 21 del 1992.

La disposizione statale invocata stabilisce quanto segue: «1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni; b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida». In base al comma 3 dello stesso art. 9, «[a]l titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima».

L'inquadramento della disciplina recata dal parametro interposto nell'ambito materiale della tutela della concorrenza è corretto.



La citata disposizione statale (art. 9, comma 1, lettera *a*, della legge n. 21 del 1992) – unitamente al comma 3 dello stesso art. 9 – mira infatti ad evitare il “commercio delle licenze”, cioè possibili speculazioni favorite dal fatto che, tramite il concorso pubblico, le licenze per il servizio taxi e le autorizzazioni per il servizio NCC vengono ottenute gratuitamente e potrebbero poi essere cedute a titolo oneroso con un lucro per il cedente (sul punto Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenze 26 gennaio 2021, n. 772, 12 gennaio 2015, n. 40, e 2 febbraio 2012, n. 577). Il fine perseguito dal legislatore statale è dunque la salvaguardia del concorso pubblico come mezzo per ottenere le licenze taxi e le autorizzazioni NCC. Questa Corte riconduce costantemente fra le «misure legislative di promozione» rientranti nella tutela della concorrenza quelle volte «a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza “per il mercato”)» (*ex plurimis*, sentenza n. 56 del 2020), con la conseguenza, dunque, che una norma diretta, come quella impugnata, a ridurre la portata applicativa della regola del concorso pubblico ricade a pieno titolo in quella materia.

A conclusioni non diverse si perviene se dal profilo teleologico si passa a quello – oggettivo – del contenuto proprio dell’art. 9 della legge n. 21 del 1992, che si risolve nella fissazione delle condizioni per l’accesso degli operatori economici allo specifico settore del trasporto non di linea. Nella sentenza n. 56 del 2020, riguardante il servizio NCC, questa Corte ha statuito che «la configurazione del mercato tramite la fissazione di determinate condizioni per l’accesso degli operatori al settore rientra nella materia della concorrenza». In questa stessa materia, inoltre, è stato individuato il titolo di intervento del legislatore statale nella specifica disciplina dell’assegnazione delle licenze per il servizio taxi (sentenza n. 452 del 2007).

L’argomento della difesa regionale, secondo cui la questione sarebbe non fondata in quanto la norma impugnata amplierebbe le possibilità di accesso al mercato rispetto alla disciplina statale e avrebbe così, in realtà, un effetto pro-concorrenziale, non è condivisibile. La norma impugnata elimina sì un limite al libero accesso al mercato del trasporto non di linea, ma si tratta di un limite posto dal legislatore statale, come detto, proprio al fine di non vanificare il concorso pubblico, cioè lo strumento previsto per promuovere la concorrenza nell’accesso al mercato in questione (sentenza n. 283 del 2009).

Occorre osservare, infine, che la deroga prevista dalla disposizione impugnata non può essere giustificata in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia da



COVID-19. Come questa Corte ha già chiarito, proprio con riferimento a una norma legislativa provinciale limitativa della concorrenza, «la peculiare contingenza della crisi economica determinata dal COVID-19» non può in alcun modo rilevare nella definizione del riparto delle funzioni legislative in materia, essendo escluso che «[l]a precarietà del contesto di emergenza [abbia] ampliato le competenze» regionali (sentenza n. 23 del 2022). Resta così fermo che, anche in relazione all'emergenza pandemica, spetta solo allo Stato adottare norme di deroga in materia di concorrenza (sentenze n. 38 e n. 16 del 2021).

Va dunque dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020.

4.– Anche in relazione all'art. 11, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020, occorre in primo luogo verificare il rilievo dello *ius superveniens*, rappresentato dall'art. 11, comma 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 2021, che ha sostituito nell'impugnato art. 11, comma 1, le parole «per l'annualità 2021» con le parole «per l'annualità 2022».

La previsione modificativa (che non è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri) non è idonea a incidere sui termini della controversia. In primo luogo, essa palesemente non ha carattere soddisfacente, avendo anzi prolungato l'arco temporale di applicazione di una delle disposizioni impugnite.

Mancano inoltre i presupposti di un'eventuale estensione ad essa della questione, posto che l'art. 11, comma 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 2021 non apporta una modifica marginale ma muta il contenuto precettivo della disposizione impugnata. L'estensione della questione, dunque, va esclusa per le ragioni esposte sopra, al punto 2, con riferimento alla prima delle due questioni proposte nel ricorso in esame.

4.1.– La Regione eccepisce l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso, in quanto il ricorrente invocherebbe «in maniera generica, indistinta e cumulativa una pluralità di limiti statuari che la Regione non avrebbe rispettato». Il ricorso non illustrerebbe in particolare «né quali tra le disposizioni dei commi impugnati esorbiterebbero dai limiti» statuari né «quali sarebbero, in concreto, i limiti asseritamente violati».

L'eccezione non è fondata.

Sia nella premessa che nella conclusione il ricorso invoca solo l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., lamentando la violazione della competenza esclusiva statale in




materia di ordinamento civile. Anche il nucleo della motivazione relativa all'impugnazione dell'art. 11 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020 fa leva sulla spettanza della competenza in materia di canoni demaniali allo Stato, «secondo i principi dell'ordinamento civile». L'invocazione dei limiti statuari della potestà legislativa primaria della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia rappresenta, dunque, più un elemento argomentativo che uno dei termini della questione, che resta delimitata, quanto al parametro, dall'art. 117, secondo comma, lettera f), Cost.

5.- Venendo al merito della censura, è necessario richiamare ancora una volta il quadro normativo sull'assetto del demanio marittimo e idrico in Friuli-Venezia Giulia.

In base all'art. 1 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), «[s]ono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia [...] tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale» (comma 1). Inoltre, «[s]ono trasferiti alla regione tutti i beni dello Stato e relative pertinenze [...] situati nella laguna di Marano-Grado» (si tratta di beni del demanio marittimo). La Regione «esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità dei beni trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2» (comma 3). In base all'art. 5, comma 5, «[i] proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione a decorrere dalla data di consegna». L'art. 2 dello stesso d.lgs. n. 265 del 2001 ha trasferito alla Regione «tutte le funzioni amministrative relative ai beni» di cui all'art. 1.

L'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), ha successivamente trasferito alla Regione «le funzioni relative alle concessioni dei beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo, di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento energetico», dunque anche in relazione ai beni del demanio marittimo statale (cioè, quelli diversi dalla laguna di Marano-Grado). In base all'art. 9, comma 5, inoltre, «[i] proventi e le spese derivanti dalla gestione del demanio marittimo e della navigazione interna, per la parte non già trasferita con il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, [...] spettano alla Regione».


5.1.- Le disposizioni regionali impugnate hanno ad oggetto la determinazione dei canoni delle concessioni dei beni del demanio idrico e marittimo situati in Friuli-



Venezia Giulia. Tale tema è stato oggetto della recente sentenza n. 46 del 2022, con la quale questa Corte si è pronunciata sull'impugnazione, da parte della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, della disciplina statale concernente la determinazione dei canoni demaniali in questione (contenuta nei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126), per la violazione (fra l'altro) delle proprie competenze statutarie in diverse materie.

Questa Corte ha dichiarato le questioni non fondate, distinguendo però a seconda della titolarità dei beni. Per i beni del demanio marittimo di proprietà statale (cioè, tutti tranne la laguna di Marano-Grado), il ricorso è stato respinto, perché la competenza a regolare la determinazione dei canoni spetta all'ente titolare del bene, sul presupposto che, in base alla costante giurisprudenza costituzionale, «dirimente ai fini della competenza a dettare norme in materia di determinazione dei canoni “è la titolarità del bene e non invece la titolarità di funzioni legislative e amministrative intestate alle Regioni in ordine all'utilizzazione dei beni stessi” (sentenza n. 286 del 2004 e precedenti ivi richiamati, nonché sentenza n. 94 del 2008)» (si vedano anche le sentenze n. 128 e n. 73 del 2018, n. 213 del 2006, n. 427 del 2004). La pronuncia ha affermato, inoltre, l'operatività di tale criterio anche per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonostante la previsione dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 111 del 2004, che attribuisce alla Regione stessa i proventi e le spese derivanti dal demanio marittimo di titolarità statale.

Per quanto riguarda invece i beni demaniali trasferiti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, costituiti dal demanio idrico e, nell'ambito del demanio marittimo, dalla laguna di Marano-Grado, questa Corte ha dichiarato le questioni non fondate, perché, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 113-*bis* del d.l. n. 104 del 2020, le norme impugnate devono considerarsi inapplicabili alla stessa Regione, in forza del criterio «secondo il quale il potere di disciplinare l'ammontare dei canoni relativi a beni demaniali [...] spetta in linea di principio all'ente che sia titolare dei beni medesimi: e dunque alla stessa Regione autonoma rispetto ai beni che fanno parte del suo patrimonio, essendo stati trasferiti alla medesima dalle [...] norme di attuazione dello statuto – peraltro con l'espressa precisazione che la Regione “esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità dei beni trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2” (art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 265 del 2001)» (ancora, sentenza n. 46 del 2022).



5.2.– Ciò premesso, si possono esaminare le singole questioni sollevate nell'odierno ricorso.

5.2.1.– Come visto, il comma 1 dell'art. 11 stabilisce (nel testo originario) che, «[a]ttesa l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'annualità 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di beni demaniali marittimi di competenza regionale e comunale con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a 361,90 euro».

L'assunto della Regione resistente, secondo cui la previsione andrebbe interpretata, alla luce della citata sentenza n. 46 del 2022, nel senso di riferirsi solo al demanio marittimo regionale, non può essere condiviso. L'espressione «beni demaniali marittimi di competenza regionale e comunale» non può non comprendere infatti anche il demanio marittimo statale, che è anch'esso «di competenza regionale e comunale» per quanto riguarda le funzioni amministrative (si vedano gli artt. 4 e 5 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 novembre 2006, n. 22, recante «Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico»). In virtù del già riferito costante orientamento di questa Corte, l'art. 11, comma 1, è dunque costituzionalmente illegittimo nella parte in cui disciplina l'importo annuo minimo del canone dovuto per l'utilizzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo statale.

In ragione della ravvisata illegittimità costituzionale parziale, lo stesso comma 1 dell'art. 11 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020, come modificato dall'art. 11, comma 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 2021 (che ha sostituito le parole «per l'annualità 2021» con le parole «per l'annualità 2022»), resta dunque applicabile solo in relazione ai beni del demanio marittimo regionale.

5.2.2.– Alla luce del medesimo costante orientamento di questa Corte in tema di canoni demaniali, risulta parimenti costituzionalmente illegittimo il comma 2 dell'art. 11, secondo cui «[n]on è dovuto alcun canone qualora il bene demaniale marittimo statale venga concesso a enti pubblici, anche economici, al fine della realizzazione di un'opera pubblica». Riferendosi al solo demanio marittimo statale, e prevedendo per esso un caso di esonero dal pagamento del canone concessorio, la disposizione interviene in ambito riservato al legislatore statale.

5.2.3.– L'art. 11, comma 3, dispone che «[i]l canone demaniale per le concessioni e le autorizzazioni inerenti all'utilizzo di beni del demanio marittimo e del demanio idrico regionale, relative alla messa in opera e all'utilizzo dei cosiddetti bilanciamenti

(impianti con rete), è determinato con esclusivo riferimento alla superficie sviluppata dalla rete».

La Regione ha riferito che gli impianti in questione consistono in una grande rete quadra immersa nell'acqua, che viene sollevata periodicamente per raccogliere il pescato. Lo scopo della norma sarebbe quello di chiarire che, ai fini della determinazione del canone demaniale, nel computo della superficie non va compresa la proiezione sullo specchio acqueo dei cavi che collegano la rete da pesca alla cabina di manovra.

L'interpretazione adeguatrice suggerita dalla resistente – secondo la quale l'aggettivo «regionale» andrebbe riferito anche al «demanio marittimo» – non risulta coerente con la struttura lessicale della disposizione e con il riferimento dell'aggettivo «regionale» al solo «demanio idrico», con la conseguenza che l'espressione «demanio marittimo» è tale da comprendere potenzialmente anche beni del demanio marittimo statale. Né, d'altro canto, può condurre a conclusioni diverse il fatto, addotto dalla Regione, secondo cui, attualmente, i “bilancioni” sarebbero presenti solo nelle aree del demanio marittimo regionale (laguna di Marano-Grado) e del demanio idrico, di proprietà regionale. Si tratterebbe, invero, di una mera circostanza di fatto inidonea a definire in senso riduttivo la portata della norma, di per sé riferibile a ogni tipo di demanio marittimo, e dunque anche a quello statale.

Anche il comma 3 dell'art. 11 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020 risulta dunque costituzionalmente illegittimo nella parte in cui fissa un criterio di determinazione del canone riguardante beni del demanio marittimo statale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020, nella parte in cui disciplina l'importo annuo minimo del canone dovuto per l'utilizzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo statale;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020, nella parte in cui fissa un criterio di determinazione del canone riguardante beni del demanio marittimo statale.


Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2022.



Presidente




Redattrice



Cancelliere

Depositata in Cancelleria il - 9 MAG. 2022


Il Direttore della Cancelleria  
(Dott. Roberto Milana)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Roma, ..... - 9 MAG. 2022 .....



Il Cancelliere



**BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**parte I-II-III (fascicolo unico)**

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
PRESIDENZA DELLA REGIONE  
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA  
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste  
Tel. +39 040 377.3607  
Fax +39 040 377.3554  
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGI-  
STICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI  
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste  
Tel. +39 040 377.2016  
Fax +39 040 377.2383  
e-mail: [logistica@regione.fvg.it](mailto:logistica@regione.fvg.it)  
[logistica@certregione.fvg.it](mailto:logistica@certregione.fvg.it)

## PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

### INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'invio dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'invio del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

### FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

**La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo** nelle forme in seguito precisate.

A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: [logistica@regione.fvg.it](mailto:logistica@regione.fvg.it)

[logistica@certregione.fvg.it](mailto:logistica@certregione.fvg.it)

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste**

**OBBLIGATORIAMENTE** dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

**www.regione.fvg.it** -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in *f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile  
IGOR DE BASTIANI - Responsabile di redazione  
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI  
STRUTTURA STABILE GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E STAMPA PUBBLICAZIONI INTERNE ED ESTERNE PER L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E PER IL CONSIGLIO REGIONALE NON RIGUARDANTI I LAVORI D'AULA